

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 166° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 maggio 2025

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 18. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 aprile 2025 (della Regione Toscana)

Istruzione – Organizzazione scolastica – Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni – Modifiche all'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito – Procedura e scadenze per l'adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica – Anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per l'adozione, da parte delle regioni, del Piano di dimensionamento – Possibilità, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni.

- Legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), art. 1, comma 1, e in particolare l'Allegato recante le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nella parte in cui ha inserito, nel predetto decreto-legge, l'art. 9-bis, comma 2, modificativo dell'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Pag. 1

- N. 80. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 24 marzo 2025

Straniero – Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., che il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

In subordine: Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen. per reati che di per sé consentirebbero la citazione diretta a giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 13, comma 3-quater.

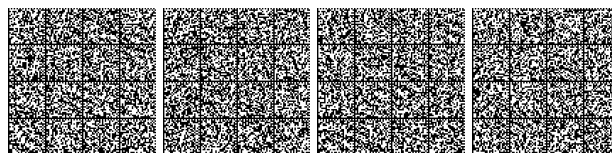
Pag. 8

- N. 81. Ordinanza del Tribunale di Catania del 21 febbraio 2025

Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Limiti – Previsione che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione – Disposizione legislativa la quale impedisce che la riabilitazione del condannato a pena detentiva per delitto estingua ogni altro effetto penale della condanna.

- Codice penale, artt. 164, secondo comma, numero 1) e 178, ultimo inciso.

Pag. 13



- N. 82. Ordinanza del Tribunale di Verona del 28 marzo 2025
Processo penale – Citazione del responsabile civile – Mancata previsione, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, che l’assicuratore della struttura sanitaria o socio-sanitaria, con il quale quest’ultima ha stipulato una polizza ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.
– Codice di procedura penale, art. 83..... Pag. 21
- N. 83. Ordinanza del Tribunale di Vercelli del 20 marzo 2025
Reati e pene – Rapina – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, allorquando concorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, n. 3-ter, dell’art. 628 cod. pen.
– Codice penale, art. 628, quinto comma..... Pag. 30
- N. 97. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 30 aprile 2025
Reati e pene – Omicidio del consenziente – Omessa previsione dell’esclusione della punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole.
– Codice penale, art. 579..... Pag. 33



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 18

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 aprile 2025
(della Regione Toscana)

Istruzione – Organizzazione scolastica – Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni – Modifiche all’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito – Procedura e scadenze per l’adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica – Anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per l’adozione, da parte delle regioni, del Piano di dimensionamento – Possibilità, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di determinare un differimento del termine non superiore a 30 giorni.

- Legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), art. 1, comma 1, e in particolare l’Allegato recante le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nella parte in cui ha inserito, nel predetto decreto-legge, l’art. 9-bis, comma 2, modificativo dell’art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ricorso della Regione Toscana (P.IVA 01386030488), in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, dott. Eugenio Giani, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 15 aprile 2025, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall’Avv. Barbara Mancino (c.f. n. MNCBBR72S68D612E pec: barbara.mancino@postacert.toscana.it) dell’Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Marcello Cecchetti, (c.f. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, Piazza Barberini n. 12 (fax 06.4871847; PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it)

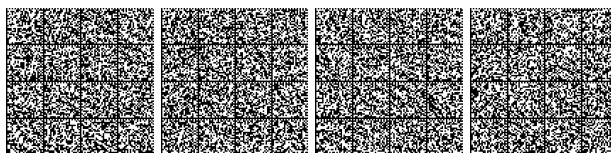
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 28 febbraio 2025, n. 20 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1º marzo 2025, n. 50), che, con l’art. 1, comma 1, ha convertito il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge, e in particolare, dell’Allegato recante Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nella parte in cui ha inserito l’art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024, il quale prevede modifiche all’art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui: «All’art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: “entro il 30 novembre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre”;

b) al quarto periodo, le parole: “Con deliberazione motivata della regione” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito”, per violazione degli articoli 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost.».

1. In data 29 dicembre 2022 è stata pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, S.O. la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025». In particolare, l’art. 1, comma 557 ha inserito i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dopo il comma 5-ter dell’art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, inerenti la riorganizzazione della rete scolastica: «All’art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

“5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione



4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma *5-quater*, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, *5-bis* e *5-ter* del presente articolo, con i parametri indicati all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma *5-quater* o quello di cui al comma *5-quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e *5-bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma *5-quater* o quello di cui al comma *5-quinquies* definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente".».

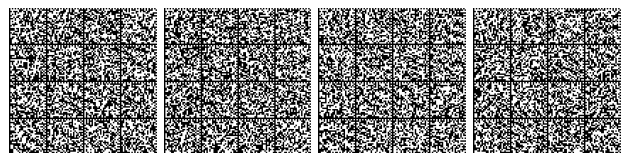
In sintesi, la normativa introdotta dalla legge n. 197/2022, ha previsto una nuova procedura secondo cui, a decorrere dal 2023 (nel procedimento relativo all'anno scolastico 2024/2025), entro il 15 aprile il Ministero dell'istruzione e del merito invia alla Conferenza unificata lo schema di decreto che determina su base triennale (con possibili modifiche annuali) i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni.

Questi criteri devono tenere conto della consistenza della popolazione scolastica della singola regione e della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Lo schema di decreto è inoltrato alla Conferenza unificata per l'accordo con la medesima e la successiva adozione del decreto, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.

Decorso inutilmente il termine del 31 maggio il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di criteri puntualmente stabiliti nel comma *5-quinquies*.

La legge n. 197/2022 ha poi previsto che, ad esito di tale decreto, le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno; secondo la disciplina così come prevista dalla legge n. 197/2022, tale termine poteva essere differito fino a trenta giorni, con deliberazione motivata della regione.



2. Alcune regioni, tra cui la Regione Toscana, hanno impugnato dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale la suddetta normativa nella parte in cui ha introdotto una nuova procedura ai fini dell'individuazione del contingente dei dirigenti scolastici (DS) e dei dirigenti scolastici generali amministrativi (DSGA), cui devono necessariamente corrispondere altrettante istituzioni scolastiche autonome. Secondo le regioni (allora) ricorrenti tale meccanismo per la definizione del contingente dei DS e dei DSGA, per cui è previsto un automatico potere sostitutivo ministeriale, avrebbe inciso in via diretta ed automatica sul dimensionamento scolastico, con conseguente violazione delle attribuzioni loro costituzionalmente garantite in relazione agli articoli 5, 34, 117, terzo e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120 Cost.

Tale giudizio (Reg. ric. 4/2023) è stato definito con sentenza n. 223/2023 (pubblicata in data 27 dicembre 2023), con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto legittime le disposizioni impuginate in base a diversi titoli della competenza esclusiva statale, in particolare, con riferimento alla lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost., essendo i dirigenti scolastici dipendenti pubblici statali, nonché con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., in relazione alle norme generali sull'istruzione; non solo, la Corte ha affermato che tali norme contengono principi di coordinamento della finanza pubblica legittimi in virtù dell'art. 117 terzo comma Cost. perché concorrono a riorientare, secondo criteri di maggiore efficienza ed efficacia, la spesa pubblica statale. In ogni caso, con la medesima sentenza la Corte costituzionale ha altresì affermato che «non può essere negato che i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, come convertito, inseriti dall'impugnato comma 557, interferiscono con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico, costantemente inquadrato in tale ambito materiale dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 147 del 2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004)».

3. *Medio tempore*, stante la nuova procedura introdotta con legge n. 197/2022, in data 24 aprile 2023 è stato trasmesso alle regioni, ai fini dell'accordo in Conferenza unificata, lo schema del decreto interministeriale (previsto dalla stessa legge 197/2022) per la definizione dei criteri per l'individuazione del contingente organico dei DS e DSGA e relativa distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. La Conferenza unificata nella seduta del 24 maggio 2023 non ha espresso parere favorevole e quindi non è stato raggiunto il previsto accordo, essendo rimaste irrisolte le criticità rilevate dalle regioni in merito ai criteri assunti con tale decreto ai fini della definizione del contingente dei DS e dei DSGA.

In data 25 luglio 2023 con nota n. 0003489 il Ministro dell'istruzione e del merito ha trasmesso alle regioni il decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023. Successivamente, con nota n. 3723 del 4 agosto 2023 il suddetto decreto è stato nuovamente inviato ai presidenti delle regioni, con la specificazione dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti in data 2 agosto 2023 e conseguente efficacia del decreto dalla stessa data.

Tale decreto ha assegnato, nello specifico alla Regione Toscana, n. 455 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025, 452 per l'anno scolastico 2025/2026, 446 per l'anno scolastico 2026/2027, con una corrispondente riduzione di 24 istituzioni scolastiche rispetto alla situazione in essere *ante* decreto n. 127/2023.

Il decreto interministeriale n. 127/2023 è stato impugnato dalla Regione Toscana dinanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio. Il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 2 aprile 2025; al momento non è ancora intervenuta la relativa sentenza.

4. Successivamente al decreto interministeriale n. 127/2023, per l'A.S. 2024/2025, il legislatore statale ha introdotto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18, con il quale ha stabilito che «Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.».

Dunque, tale articolo ha previsto uno slittamento dei termini per l'approvazione del dimensionamento scolastico per l'anno 2024/2025, introducendo la facoltà per le regioni di incrementare il numero delle autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di DS e DSGA definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

La Regione Toscana ha esercitato la facoltà prevista dal suddetto decreto-legge n. 215/2023 con DGR n. 1 del 4 gennaio 2024.

Quindi, per effetto del decreto-legge sopra richiamato, per l'anno scolastico 2024/2025 la Regione Toscana ha potuto prevedere 466 istituzioni scolastiche autonome, in luogo delle 455 che sarebbero state obbligate ai sensi del decreto n. 127/2023.



5. Parimenti, lo Stato è intervenuto per l'A.S. 2025/2026 con il decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, con il quale ha approvato una modifica dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo al comma 83-*quater* la possibilità per le regioni di:

adottare la delibera di dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto;

di attivare, per il solo anno scolastico 2025/2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di DS e DSGA definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal sopra indicato decreto n. 127/2023, ancora una volta ricorrendo alle reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

Anche in tal caso la Regione Toscana ha deciso di avvalersi della facoltà dell'incremento del 2,99% rispetto all'organico indicato nel decreto Interministeriale n. 127/2023, così come prevista dal decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, rimanendo per l'effetto invariato per l'anno scolastico 2025/2026 il numero di 466 istituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana (Delibera GRT n. 36 del 20 gennaio 2025).

6. Con la legge 28 febbraio 2025 n. 20 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con tale legge di conversione:

da una parte, è stato formalmente abrogato il succitato decreto-legge n. 1/2025, fermi restando gli atti e i provvedimenti adottati, nonché fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2025; la disciplina prevista dal decreto-legge n. 1/2025 è stata tuttavia sostanzialmente riprodotta per il tramite del comma 1 dell'art. 9-*bis* di nuovo inserimento ad opera della legge conversione del decreto-legge n. 208/2024. In particolare, il comma 1 dell'art. 9-*bis* prevede l'inserimento, dopo il comma 83-*quater* dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dei commi 83-*quinquies*, 83-*sexies*, 83-*septies* e 83-*octies*, contenenti una disciplina di deroga per l'anno scolastico 2025/2026, sostanzialmente analoga a quella già recata dall'abrogato decreto-legge n. 1/2025;

dall'altra, con il comma 2 del medesimo art. 9-*bis* introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 208/2024 dalla legge n. 20/2025, sono state apportate modifiche all'art. 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con legge n. 111/2011), ovvero disponendo che «a) al terzo periodo, le parole: “entro il 30 novembre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre”; b) al quarto periodo, le parole: “Con deliberazione motivata della regione” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito”».

Tanto premesso, la Regione Toscana con il presente ricorso impugna la legge 28 febbraio 2025, n. 20, che, con l'art. 1, comma 1, ha convertito il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge, e in particolare, l'Allegato recante «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208», nella parte in cui ha inserito l'art. 9-*bis*, comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024, il quale prevede modifiche all'art. 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto incostituzionale per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) Illegittimità costituzionale della legge 28 febbraio 2025, n. 20 che, con l'art. 1, comma 1, ha convertito il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge, e in particolare, dell'Allegato recante «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208», nella parte in cui ha inserito l'art. 9-*bis*, comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024, il quale prevede modifiche all'art. 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli 5, 117 terzo comma e 118 primo e secondo comma Cost.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha novellato il contenuto dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fissando la procedura e le scadenze previste per le regioni per l'adozione del piano regionale del dimensionamento della rete scolastica.

In particolare, ai fini in esame, il comma 5-*quater* nella versione introdotta con legge n. 197/2022 prevedeva che:

le regioni, sulla base dei parametri individuati dallo specifico decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, provvedessero al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto;



con deliberazione motivata della medesima regione poteva essere determinato un differimento temporale a tale scadenza di durata non superiore a trenta giorni.

Tale possibilità di proroga del termine per l'approvazione del Piano di dimensionamento scolastico era, dalla disciplina previgente, giustamente rimessa alle valutazioni della regione, titolare del complesso *iter* di formazione del Piano. A titolo esemplificativo si consideri che per la Regione Toscana tale procedimento per la programmazione della rete scolastica, così come declinato al Titolo V del regolamento n. 47/R del 2023 (di attuazione della legge regionale n. 32/2022, recante testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) prevede la necessaria partecipazione e concertazione di una platea di soggetti ed enti, tra cui le istituzioni scolastiche autonome, i comuni per il tramite delle conferenze zonali, le province e le città metropolitane.

Per l'effetto delle modifiche al succitato comma 5-*quater* in ragione di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, la scadenza prevista per l'adozione del Piano di dimensionamento già fissata al 30 novembre è stata anticipata al 31 ottobre e, soprattutto, la decisione circa l'eventuale proroga di tale scadenza di trenta giorni è rimessa inopinatamente al Ministro dell'istruzione e del merito, mediante apposito decreto e non più alla regione competente per il procedimento di approvazione del Piano del dimensionamento della rete scolastica.

Tale modifica legislativa non si è limitata dunque a comprimere la tempistica di un procedimento particolarmente complesso che — come visto — coinvolge *in primis* la regione ma anche altri soggetti ed enti, ma ha altresì esautorato in modo arbitrario la regione della facoltà di decretare la proroga della scadenza di trenta giorni di un atto di competenza regionale, facoltà che oggi risulta interamente attribuita al Ministero dell'istruzione e del merito.

I.a) La modifica normativa di cui alla legge n. 20/2025 evidentemente incide in un ambito materiale — l'istruzione — di competenza concorrente.

Gli articoli 137 e 138, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 112/1998 hanno, rispettivamente, confermato l'attribuzione allo Stato delle funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, e delegato alle Regioni le funzioni amministrative relative alla programmazione della medesima rete, sulla base dei piani provinciali.

Subito dopo, il decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, ha disposto, all'art. 2, che l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, nonché di ricerca e progettazione educativa, è riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa, prevedendo, a tal fine, la definizione dei piani provinciali di dimensionamento.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, è stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'art. 117, lettere *m*) e *n*) della Costituzione, mentre alle regioni è stata attribuita la potestà legislativa concorrente in materia di istruzione.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che il dimensionamento scolastico e la programmazione della rete scolastica non possono ricondursi alle norme generali sull'istruzione e vanno, invece, ricompresi nella competenza concorrente relativa all'istruzione (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010, n. 92 del 2011).

In particolare, la sentenza n. 200 del 2009, dopo aver affermato che il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è un ambito che deve ritenersi di spettanza regionale, sottolinea:

«Sul punto, infatti, questa Corte ha avuto modo di rilevare che, da un lato, l'art. 138, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo n. 112 del 1998 aveva già delegato alle regioni, nei limiti sopra esposti, funzioni amministrative in materia, tra l'altro, di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nonché di programmazione della rete scolastica; dall'altro, l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva disposto che «i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (...) sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni» (sentenza n. 34 del 2005).

Avendo riguardo alle riportate disposizioni legislative, la Corte ha così ritenuto, con la citata sentenza, che «proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era già ad esse conferita» sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo.



In altri termini, la definizione del riparto delle competenze amministrative attuato con il citato decreto legislativo fornisce un tendenziale criterio utilizzabile per la individuazione e interpretazione degli ambiti materiali che la riforma del Titolo V ha attribuito alla potestà legislativa concorrente o residuale delle regioni.

Ed in effetti, se si ha riguardo all'obiettivo perseguito dalla disposizione in esame, si deve constatare che la preordinazione dei criteri volti alla attuazione di tale dimensionamento ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell'offerta formativa e, dunque, sulla didattica».

Tali stessi principi sono stati confermati nella successiva sentenza n. 147 del 2012, in riferimento all'art. 19, comma 4, del decreto-legge n. 98/2011 (legge n. 111/2011).

In particolare, con tale pronuncia la Corte costituzionale ha rilevato che «è indubbio che la disposizione in esame incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti»... Il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le regioni non possono in alcun modo interloquire».

Inoltre, la Corte ha evidenziato che «È indubbio che competa allo Stato la definizione dei requisiti che connotano l'autonomia scolastica, ma questi riguardano il grado della loro autonomia rispetto alle amministrazioni, statale e regionale, nonché le modalità che la regolano, ma certamente non il dimensionamento e la rete scolastica, riservato alle regioni nell'ambito della competenza concorrente».

Anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 223/2023, che pure ha riconosciuto la legittimità tra gli altri, del comma 5-*quater* dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nella versione antecedente la modifica di cui oggi si discute, ha comunque sottolineato l'interferenza della disciplina di cui ai commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione ed ha ribadito che il «profilo del dimensionamento scolastico è stato costantemente inquadrato in tale ambito materiale [*rectius* di competenza regionale] dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 147 del 2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004)».

La norma statale impugnata con l'odierno ricorso interferisce ed incide direttamente con le attribuzioni regionali in materia di istruzione ed in particolare in materia di dimensionamento scolastico, in quanto:

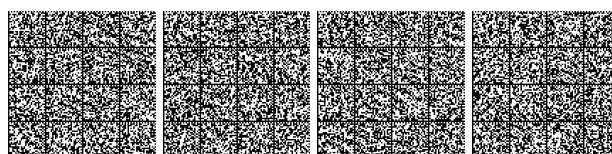
da una parte, l'anticipazione del termine di conclusione dell'*iter* per l'approvazione dei Piani pregiudica il corretto esercizio della programmazione della rete scolastica;

dall'altra, la previsione del decreto ministeriale ai fini della proroga del termine per l'approvazione dei Piani, esautorata la regione delle proprie competenze in merito allo svolgimento di detto *iter*.

La norma in esame, recante regole di dettaglio e autoapplicative, direttamente ed *in toto* conformative delle modalità di esercizio della funzione di programmazione della rete scolastica, viola dunque le competenze regionali in materia di istruzione, di cui all'art. 117, terzo comma e dell'art. 118, commi primo e secondo Cost., perché incide in modo significativo sullo svolgimento dell'*iter* di formazione del Piano, stabilendo una tempistica stringente e non adeguata al complesso procedimento per l'approvazione del Piano stesso e, soprattutto, perché la norma impugnata, nel prevedere che «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni» del termine previsto per l'approvazione del Piano, sostituisce il ruolo della regione, estromettendola da ogni decisione in merito alla proroga del termine, ovvero sovrapponendo le valutazioni unilaterali del Ministero a quelle della regione, la sola Amministrazione competente e titolare del procedimento volto alla programmazione della rete scolastica. Sotto entrambi i profili su evidenziati, la disposizione impugnata risulta idonea a compromettere il regolare esercizio della programmazione della rete scolastica da parte della regione.

Si ripete, la norma impugnata viola anzitutto l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118, commi primo e secondo, Cost. dal momento che incide illegittimamente nell'ambito della materia della istruzione, di competenza legislativa concorrente, alla quale codesta ecc.ma Corte costituzionale ha ricondotto le norme sul dimensionamento scolastico e sulla programmazione della rete scolastica; tale norma (di dettaglio) ha l'effetto di limitare illegittimamente l'esercizio della funzione legislativa e amministrativa da parte della regione, in un ambito di propria competenza, conformando in termini vincolanti le attribuzioni regionali nella materia della istruzione.

I.b) La norma impugnata, nel prevedere l'intervento unilaterale ed autoritativo del Ministero nella valutazione e decisione dell'esercizio della facoltà di proroga, del tutto avulso dalle valutazioni delle regioni titolari del procedimento, cui si riferisce il termine di cui si tratta e la correlata facoltà di proroga, viola ulteriormente i principi della leale collaborazione e della chiamata in sussidiarietà, ai sensi degli articoli 5, 117 comma terzo, 118 primo e secondo comma, Cost.



Il concorso di competenze statali con quelle regionali, operante nella materia dell'istruzione, e la specifica competenza in materia di dimensionamento della rete scolastica, cui evidentemente attiene la norma impugnata, dovrebbe trovare composizione tramite la leale collaborazione, ma tale principio è evidentemente violato dalla norma in esame, che — si ripete — autorizza lo Stato ad agire unilateralmente, sostituendo il proprio potere valutativo e decisionale a quello della regione in merito alla facoltà di proroga del termine per l'approvazione del Piano di dimensionamento scolastico.

Nei casi in cui una disciplina normativa non sia riconducibile ad un'unica materia, determinandosi invece, come nel caso in esame, un intreccio ed una sovrapposizione tra diverse materie e diversi livelli di competenza, il principio-cardine su cui ha fatto leva la giurisprudenza della Corte costituzionale per risolvere questi frequenti casi di intersezione e sovrapposizione tra competenze statali e competenze regionali è stato quello della leale collaborazione, «che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni» ed impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 50/2005; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 44/2014, n. 234/2012, n. 187/2012, n. 88/2009, n. 50/2008, n. 213/2006, n. 133/2006, n. 231/2005, n. 219/2005).

Nel caso di specie invece è attribuita esclusivamente al Ministero la decisione in merito alla proroga o meno del termine di conclusione del procedimento in titolarità alla regione, senza alcun effettivo coinvolgimento della regione stessa.

Del pari, risultano violati i principi in materia di chiamata in sussidiarietà, non sussistendone — nel caso di specie — i necessari requisiti di legittimità costituzionale.

La disposizione impugnata è quindi incostituzionale anche perché viola ulteriormente l'art. 118 primo e secondo comma Cost., in quanto viene allocata in capo al Ministero la decisione in merito alla proroga del termine, con palese e diretta incisione sul procedimento per la programmazione della rete scolastica, in assenza di esigenze di carattere unitario e in assenza di un procedimento basato sulla leale collaborazione che garantisca l'effettiva partecipazione della regione, la quale non risulta neanche «sentita», in deciso contrasto con lo statuto giuridico della chiamata in sussidiarietà, come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, Corte costituzionale sentenza n. 6 del 2023).

La denunciata incostituzionalità trova conferma nel fatto che la norma in esame non esprime esigenze di carattere unitario alla stregua dei valori da tutelare e non riguarda norme generali sull'istruzione, né principi generali della materia; non contiene «le indicazioni delle finalità» della scuola; non pone «condizioni minime di uniformità in materia scolastica», né esprime essenziali interventi volti a garantire l'uguaglianza sostanziale nell'accesso e nella fruizione della cultura, da doversi applicare indistintamente su tutto il territorio nazionale.

In definitiva è palese altresì la violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 Cost. e, ulteriormente, delle competenze amministrative della regione in materia di istruzione, di cui agli articoli 118, primo e secondo comma, Cost., in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.

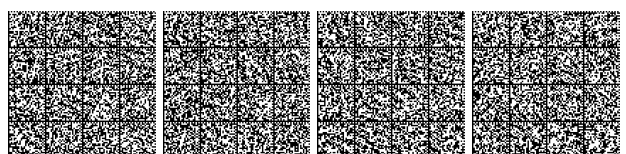
P.Q.M.

Si conclude affinché piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 28 febbraio 2025, n. 20 che, con l'art. 1, comma 1, ha convertito il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge, e in particolare, dell'Allegato recante «Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208», nella parte in cui ha inserito l'art. 9-bis, comma 2, nel decreto-legge n. 208/2024, il quale prevede modifiche all'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli articoli 5, 117 terzo comma e 118 primo e secondo comma Cost., per i motivi indicati nel presente ricorso.

Si deposita la deliberazione della giunta regionale n. 495 del 15 aprile 2025 di autorizzazione alla proposizione del ricorso.

Firenze - Roma, 16 aprile 2025

Avv. MANCINO



Ordinanza del 24 marzo 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di G. L.

Straniero – Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., che il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

In subordine: Espulsione amministrativa dell'imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio – Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen. per reati che di per sé consentirebbero la citazione diretta a giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 13, comma 3-*quater*.

TRIBUNALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott. Franco Attinà, nel procedimento sopra indicato a carico di L. G., (...), nato in ... il ... elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. Antonino Lastoria del Foro di Roma; difeso d'ufficio dall'avv. Rossella De Luca del Foro di Firenze;

Imputato del seguente reato:

art. 624-*bis* del codice penale perché introducendosi mediante effrazione all'interno dell'appartamento sito in viale ... nr ... di proprietà di C. V. si impossessava di una penna d'oro.

Commesso in ... tra il ... ed il ..., sentite le parti all'udienza odierna;

Premesso che in ragione del decreto che dispone il giudizio emesso dal Gup di Firenze il 14 maggio 2024, pende dinanzi a questo giudice il processo nei confronti del L. per il reato sopra indicato;

Premesso in particolare che:

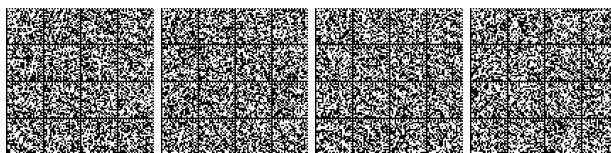
con atto del 23 ottobre 2023 il pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze richiedeva il rinvio a giudizio di L. per il reato sopra indicato; seguiva in data 1° dicembre 2023 il decreto di fissazione dell'udienza preliminare;

in data 5 dicembre 2023 il prevenuto, identificato presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria (Roma), riceveva la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio in relazione al reato sopra indicato (verbale della Questura di Roma, ufficio immigrazione del 5 dicembre 2023); contestualmente nominava un difensore di fiducia (avv. Antonino Lastoria del Foro di Roma, poi rinunciante) ed eleggeva un domicilio per le notifiche;

in data 14 maggio 2024 all'esito dell'udienza preliminare — in cui l'imputato (che aveva ricevuto la notifica a mani dell'avviso di udienza e che era assistito da difensore di fiducia) era rimasto assente — il Gup emetteva il decreto ex art. 429 del codice di procedura penale, disponendo che il giudizio proseguisse dinanzi al presente giudice all'udienza del 2 dicembre 2024;

all'udienza del 2 dicembre 2024 il giudice, preso atto della rinuncia (intervenuta in data 29 novembre 2024) del difensore di fiducia avv. Antonino Lastoria, rinviava il processo al fine di consentire l'individuazione di un difensore d'ufficio; poiché nella citata rinuncia il difensore aveva accennato a difficoltà nel contattare l'assistito, che era stato espulso dal territorio italiano, il giudice disponeva inoltre acquisirsi presso la Questura di Roma — Ufficio immigrazione l'eventuale provvedimento amministrativo o giudiziario di espulsione dell'imputato e la documentazione circa la relativa esecuzione;

in data 18 marzo 2025 perveniva in cancelleria copia degli atti relativi all'intervenuta espulsione amministrativa del prevenuto: dagli stessi emerge che il prevenuto — cittadino extracomunitario già irregolarmente presente sul territorio italiano — era espulso dalla Questura di Roma dal territorio nazionale in forza del provvedimento del



15 novembre 2023 del Prefetto di Roma (*ex art. 13 decreto legislativo n. 286/1998*), con accompagnamento in data 8 gennaio 2024 alla frontiera aerea e successivo imbarco (gli operanti hanno dato atto di avere visto partire l'imputato a bordo di aereo diretto a ... alle ore ... dell'...);

dai citati atti emerge altresì che, prima di dare corso all'espulsione, la Questura di Roma — rilevato nella banca dati interforze SDI che a carico del predetto pendeva un (diverso) procedimento presso la Procura di Roma — con nota del 15 novembre 2023 domandava alla stessa Procura di Roma il nullaosta previsto dall'art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998; non risulta viceversa che la questura procedente abbia né rilevato la pendenza del presente procedimento (di cui pur in data 5 dicembre 2023 redigeva il verbale d'identificazione e notificava al prevenuto alcuni atti) né conseguentemente richiesto all'autorità giudiziaria fiorentina il previsto nulla osta;

all'udienza odierna, preso atto della citata documentazione, il giudice interpellava le parti: la difesa (era stato medio tempore nominato un difensore d'ufficio) domandava sentenza di non luogo a procedere in ragione dell'intervenuta espulsione: il pubblico ministero si opponeva e chiedeva procedersi oltre;

la persona offesa non risulta essere mai comparsa, né (quanto meno nel fascicolo del dibattimento) sono presenti memorie della medesima;

non è ancora stata dichiarata l'apertura del dibattimento;

Ritenuto necessario, per poter addivenire ad una corretta decisione circa l'apertura del dibattimento e la successiva istruttoria o piuttosto l'emissione immediata di una sentenza di non luogo a procedere, il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere; in subordine, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale per reati che di per sé consentirebbero la citazione diretta a giudizio, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere;

OSSERVA

1. Rilevanza della questione e impossibilità di un'interpretazione conforme

1.1 La citata disposizione di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, decreto legislativo n. 286/1998 prevede che — nei casi di espulsione amministrativa dello straniero extracomunitario di cui ai commi precedenti — «il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere».

Con sentenza n. 270 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del citato articolo «nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere».

Pende peraltro al momento altra questione di legittimità costituzionale — sollevata dal Gup presso il Tribunale di Pesaro con ordinanza del 30 ottobre 2024 (Reg. ordinanza n. 216 del 2024) — avente ad oggetto la mancata previsione di analoga disciplina per l'ipotesi in cui il cittadino straniero sia stato espulso in forza di un provvedimento giudiziario (la norma censurata è l'art. 16, comma 7, decreto legislativo n. 286/1998).

1.2 Nel caso in esame si è di fronte ad una espulsione amministrativa del cittadino extracomunitario (irregolare sul territorio), eseguita dalla Polizia di Stato mediante accompagnamento fisico alla frontiera aerea e successivo imbarco.

1.3 L'espulsione è effettivamente avvenuta (in data 8 gennaio 2024) prima che fosse emesso il decreto che dispone il giudizio (in data 14 maggio 2024).

In particolare, il Gup — cui non è stato chiesto il previsto nulla osta — ha emesso il citato decreto ignorando l'intervenuta espulsione.

1.4 Il tenore letterale univoco dell'art. 13, comma 3-*quater*, decreto legislativo n. 286/1998, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere «se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio», non consente l'applicazione della medesima regola all'ipotesi di specie, in cui il decreto che dispone il giudizio — pur a fronte di un'espulsione già intervenuta — è stato già emesso.



1.5 Del resto, la giurisprudenza costante della Corte di cassazione (così, tra le altre, Cassazione sez. 3, sentenza n. 29913 del 23 giugno 2011 Rv. 250665, Cassazione sez. 6, sentenza n. 12830 del 28 marzo 2012 Rv. 252587, Cassazione sez. 1, sentenza n. 47454 del 30 ottobre 2013 Rv. 257471, Cassazione sez. 5, sentenza n. 30929 del 9 marzo 2016 Rv. 267697), ormai assunta a diritto vivente, afferma — in piena aderenza al dato letterale — che «La pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non è consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente».

1.6 Né può emettersi nel caso di specie sentenza di non luogo a procedere in forza della citata sentenza n. 270 del 2019, avendo in tale occasione la Corte costituzionale esteso l'ambito applicativo della norma censurata all'ipotesi in cui nonostante la già intervenuta espulsione — sia già stato emesso dal pubblico ministero il decreto di citazione diretta a giudizio, laddove nel caso di specie si è tenuta l'udienza preliminare e all'esito della stessa il giudice ha emesso il decreto *ex art. 429* del codice di procedura penale.

Si tratta di un'ipotesi distinta, per quanto analoga. Il tenore letterale della norma, pur oggetto della citata sentenza manipolativa, non pare consentire dunque l'applicazione della medesima regola al caso in cui — nonostante la già intervenuta espulsione — sia stato emesso dal Gup un decreto che dispone il giudizio.

Si tratterebbe di un'applicazione analogica e la giurisprudenza della Corte di cassazione afferma costantemente che la norma in questione, in quanto introduttiva di una causa d'improcedibilità, non è suscettibile di applicazione analogica (la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2019, con riguardo all'ipotesi all'epoca sottopostale non riteneva praticabile un'interpretazione adeguatrice «così fortemente manipolativa del dato testuale»).

1.7 D'altro canto, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019, la Corte di cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 7713 del 20 aprile 2023 dep. 22 febbraio 2024 Rv. 285957) — in un caso in cui era contestato il reato *ex art. 73*, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (e quindi verosimilmente si era tenuta l'udienza preliminare, anche se la questione non è approfondita nella sentenza) e l'imputato era stato espulso prima dell'emissione del decreto *ex art. 429* codice di procedura penale — ha disatteso la doglianza difensiva affermando che la norma di cui all'*art. 13*, comma 3-*quater*, decreto legislativo n. 286/1998 non poteva trovare applicazione per il motivo che l'espulsione era stata eseguita senza che risultasse essere stato chiesto all'autorità giudiziaria il previsto nulla osta. La Corte di cassazione ha dunque implicitamente ritenuto non applicabile al citato caso il principio affermato nella sentenza n. 270 del 2019, nella quale la Corte costituzionale aveva affermato che — nei casi di citazione diretta a giudizio in cui l'espulsione sia avvenuta prima dell'emissione del decreto — se non è stato richiesto il nulla osta «non di meno può il giudice — per il rispetto che richiede il principio di eguaglianza — verificare che sussistevano le condizioni perché il nulla osta potesse essere assentito, in particolare con riferimento all'interesse della persona offesa».

1.8 In definitiva, in ragione del tenore letterale della norma e dell'interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza di legittimità, non risulta praticabile un'interpretazione costituzionalmente conforme. Pare dunque necessaria — per consentire il rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza — una dichiarazione di illegittimità costituzionale.

1.9 Un'ulteriore precisazione pare necessaria. Nel caso di specie — benché fosse fin dal principio oggetto di contestazione il solo reato *ex art. 624-bis* del codice penale, per il quale secondo la pressoché costante giurisprudenza di legittimità si procede con citazione diretta a giudizio (si vedano, anche dopo i recenti inasprimenti sanzionatori, Cassazione sez. 4, sentenza n. 1792 del 16 ottobre 2018 Rv. 275078 - 01; Cassazione sez. 5, sentenza n. 9601 del 2021; Cassazione sez. 5, sentenza n. 28694 del 19 maggio 2022 Rv. 283578 - 01; Cassazione sez. 2, sentenza n. 14509 del 2023) — il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio.

Questo giudice ignora le ragioni di tale scelta, forse legata alle incertezze originate nella giurisprudenza di merito dai citati inasprimenti sanzionatori; ad ogni modo, nella sede attuale non resta che prendere atto del fatto che il pubblico ministero ha optato per tale modalità di esercizio dell'azione penale e il Gup all'esito dell'udienza preliminare ha emesso il decreto che dispone il giudizio; d'altro canto — come ritenuto dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 14509 del 3 marzo 2023 — in relazione ai reati per i quali è possibile la citazione diretta a giudizio, la strada eventualmente seguita della adozione della richiesta di rinvio a giudizio costituisce un'opzione procedimentale che, «pur non prevista per i reati per cui si procede, è tuttavia maggiormente garantista per l'imputato e, per questa ragione, non suscettibile di dar luogo a nullità».

In ragione di quanto precede, questo giudice non può che limitarsi a prendere atto della circostanza che si sia seguita la strada della richiesta di rinvio a giudizio e quindi dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio. A tale fattispecie, come si è già rilevato, non è applicabile la norma quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019, che fa riferimento ai procedimenti con citazione diretta a giudizio.



2. Non manifesta infondatezza

2.1 Si dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrano tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

2.2 La questione che s'intende sollevare attiene alla violazione dell'art. 3 della Costituzione e appare del tutto analoga a quella già affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 270 del 2019: in detta occasione la norma era censurata rispetto ai procedimenti a citazione diretta a giudizio, in particolare con riguardo all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevasse che — nonostante la già intervenuta espulsione — fosse comunque stato emesso dal pubblico ministero il decreto di citazione diretta a giudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere; ora la norma è censurata rispetto ai procedimenti con udienza preliminare, in particolare con riguardo all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che — nonostante la già intervenuta espulsione — sia comunque stato emesso dal giudice dell'udienza preliminare il decreto che dispone il giudizio, con conseguente preclusione alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere.

In quella sede la norma era stata censurata anche con riguardo alla dedotta violazione degli articoli 24, 101 e 111 della Costituzione (in relazione al fatto che l'atto preclusivo era posto in essere dal Pm, prima che la difesa potesse svolgere le proprie prerogative), aspetti ora non pertinenti, ma la Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 2019 ha ritenuto assorbiti detti ulteriori profili e basato la dichiarazione d'illegittimità costituzionale sulla sola violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione).

2.3 Nella citata sentenza n. 270 del 2019 la Corte costituzionale, dopo avere ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento, ha ribadito che la norma in esame «prevede in generale [...] una sopravvenuta condizione di non procedibilità dell'azione penale per il reato commesso nel territorio dello Stato dall'immigrato irregolare allorché l'esecuzione della sua espulsione (amministrativa) intervenga prima dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio; espulsione condizionata alla verificata insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 3 della stessa disposizione e connesse a specifiche esigenze processuali nonché all'interesse della persona offesa, che possono giustificare il diniego di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria procedente. [...] La norma è [...] la risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore, tra l'esigenza di limitare il rientro dell'immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta che l'espulsione è stata eseguita (stante anche la difficoltà concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessità che i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano puniti. È in ciò che risiede il “diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio” (ordinanza n. 142 del 2006). Particolarmente indicativo di questo bilanciamento è che tra le condizioni ostative all'espulsione dello straniero, che possono giustificare il diniego di nulla osta all'espulsione da parte dell'autorità giudiziaria procedente, vi sia — oltre alle specifiche e contingenti esigenze processuali sopra richiamate — anche, più in generale, l'“interesse della persona offesa”, che necessariamente deve essere tenuto in conto dall'autorità giudiziaria procedente, in occasione del rilascio del nulla osta, e poi anche dal giudice chiamato a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere».

La Corte ha poi sottolineato che «questa regola di settore — ossia la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale quale conseguenza dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione dell'immigrato irregolare — è formulata dalla disposizione censurata in termini generali, con riferimento a tutti i reati essendo venuta meno l'eccezione, originariamente contemplata dal comma 3-*sexies* dello stesso art. 13, per reati particolarmente gravi».

Dopo avere ricordato che l'interpretazione estensiva e adeguatrice della norma aveva consentito l'applicazione della stessa anche alle ipotesi di citazione diretta a giudizio, per le ipotesi in cui il pubblico ministero non avesse ancora emesso il decreto di citazione, la Corte ha affermato che «la stessa esigenza di adeguamento a Costituzione sussiste anche se il decreto di citazione diretta è stato emesso benché l'esecuzione dell'espulsione sia già avvenuta»; in tal caso — quale che sia la causa (mancata comunicazione del questore al pubblico ministero dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione o altro) — non si può «giustificare, come inconveniente di fatto, un trattamento differenziato, quale sarebbe la mancata applicazione della regola dell'improcedibilità sopravvenuta nonostante l'espulsione sia avvenuta prima dell'emissione del decreto (di citazione diretta)(1) Le fattispecie sono analoghe e pienamente comparabili in ragione del decisivo elemento comune costituito dall'esecuzione dell'espulsione prima dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio».

La conseguenza che la Corte riteneva ineluttabile — stante la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza e l'impossibilità di un'interpretazione adeguatrice — era l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in questione.

(1) Parentesi dello scrivente.



2.4 Gli stessi argomenti paiono suggerire l'illegittimità costituzionale della norma in questione anche nella parte in cui non consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi in cui nonostante la già intervenuta espulsione (amministrativa) — il giudice dell'udienza preliminare abbia comunque emesso il decreto che dispone il giudizio.

Anche in questo caso — una volta rilevato che, per effetto del citato bilanciamento d'interessi, la regola di settore (ossia la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale quale conseguenza dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione dell'immigrato irregolare) è formulata dalla disposizione censurata in termini generali, con riferimento a tutti i reati non pare potersi giustificare, come inconveniente di fatto, un trattamento differenziato, quale sarebbe la mancata applicazione della regola dell'improcedibilità sopravvenuta nonostante l'espulsione sia avvenuta prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio.

Anche in questo caso le fattispecie sono analoghe e pienamente comparabili in ragione del decisivo elemento comune costituito dall'esecuzione dell'espulsione prima dell'emissione del provvedimento che dispone il giudizio.

2.5 Anche in questo caso — se la questione sarà accolta e quindi se sarà rimosso l'impedimento testuale costituito dalla già intervenuta emissione del decreto che dispone il giudizio — il giudice potrà, secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 2019, accertare le condizioni previste per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

Più precisamente, potrà — eventualmente anche d'ufficio — rilevare che l'espulsione dell'imputato è stata eseguita prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio e che ricorrono le ulteriori condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere, in particolare che la richiesta del questore *ex art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998* sia stata assentita con il nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente oppure, ove per le più varie ragioni la richiesta del questore non vi sia stata (come nel caso di specie), potrà « — per il rispetto che richiede il principio di eguaglianza — verificare che sussistevano le condizioni perché il nulla osta potesse essere assentito, in particolare con riferimento all'interesse della persona offesa».

2.6 In subordine, si ritiene che alla citata conclusione si debba giungere quanto meno nelle ipotesi in cui — per errore o per le più varie ragioni — si sia proceduto con richiesta di rinvio a giudizio e udienza preliminare in relazione a reati per i quali sarebbe stata possibile l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio.

In questi casi (tra cui quello in esame), se il decreto che dispone il giudizio è stato emesso nonostante la già intervenuta espulsione (amministrativa) dello straniero irregolare, la circostanza che sia stata tenuta l'udienza preliminare non pare giustificare — a parità di titolo di reato — un trattamento differenziato rispetto all'ipotesi in cui vi sia stato un decreto di citazione diretta a giudizio.

Pertanto nel caso di specie il titolo di reato contestato all'imputato è il medesimo (furto in abitazione) che era contestato nel procedimento in cui era sollevata la questione poi decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 270 del 2019.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata:

Solleva questione di legittimità costituzionale — per violazione dell'art. 3 della Costituzione — della norma di cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere;

In subordine, della norma di cui all'art. 13, comma 3-quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura penale per reati che di per sé consentirebbero la citazione diretta a giudizio, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere;

Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;



Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale;

Dà atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953, che la presente ordinanza è stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura penale.

Firenze, 24 marzo 2025

Il Giudice: ATTINÀ

25C00101

N. 81

Ordinanza del 21 febbraio 2025 del Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di S. G.

Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Limiti – Previsione che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione – Disposizione legislativa la quale impedisce che la riabilitazione del condannato a pena detentiva per delitto estingua ogni altro effetto penale della condanna.

– Codice penale, artt. 164, secondo comma, numero 1) e 178, ultimo inciso.

TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice dott. Anna Maria Cristaldi, nel procedimento n. 4336/2022 rgnr e n. 3357/2023 RGIP a carico di G.S., nato a ..., il ..., con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;

Difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Musumeci del Foro di Catania;

Imputato del reato previsto e punito dall'art. 589-bis del codice penale, commesso in ... l'... (data del decesso);
letti gli atti e sciogliendo la riserva all'udienza del 13 settembre 2024.

OSSERVA

Il PM, in data 19 aprile 2023 ha chiesto il rinvio a giudizio di G.S. in relazione al delitto di cui all'art. 589-bis del codice penale.

In data 5 giugno 2024 il difensore del G., munito di procura speciale ha chiesto la definizione del procedimento con applicazione di pena concordata, determinata nella misura definitiva di anni uno, mesi due, giorni sei di reclusione e subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Il PM ha prestato il consenso con nota del 27 maggio 2024.

Dagli atti del procedimento risulta che il G. con sentenza della Corte di appello di Catania del 31 ottobre 1968, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 10 ottobre 1967 era stato condannato alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione ed alla multa (convertita) di euro 30,99 in relazione al delitto di furto aggravato; detta condanna è divenuta definitiva in data 4 novembre 1968.



Lo stesso G. con sentenza del Tribunale di Catania del 30 novembre 1976, irrevocabile il 19 marzo 1977 era stato, altresì, condannato alla pena di giorni cinque di arresto e (convertito) euro 5,16 di ammenda, in relazione al reato di violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli natanti.

In data 17 marzo 1988 la Corte di appello di Catania ha concesso al G. la riabilitazione, in relazione alle due condanne sopra indicate.

Osta, pertanto all'applicazione della sospensione condizionale richiesta dall'imputato il disposto dell'art. 164, secondo comma del codice penale, laddove si prevede che «la sospensione condizionale della pena non può essere concessa: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione».

Nel caso di specie, la condanna ad anni due e mesi cinque di reclusione, superando il limite di cui all'art. 163 del codice penale, è, quindi, preclusiva alla concessione della sospensione condizionale della pena, a cui è subordinata la sopra indicata richiesta di patteggiamento.

Pertanto, all'udienza del 21 giugno 2024, il giudice indicava alle parti detta oggettiva preclusione.

All'udienza del 13 settembre 2024, il difensore del G. eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1) del codice penale, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, «esprimendo essa [preclusione] una presunzione assoluta incompatibile con i principi di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena, impedendo che il giudice del merito possa formulare una qualsiasi valutazione in concreto di pericolosità attuale di adeguatezza o meritevolezza del beneficio da parte dell'imputato che risulta già condannato». Lo stesso difensore chiedeva, quindi, che valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione venga sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 164, secondo comma, n. 1) del codice penale, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, superiore ai limiti dell'art. 163 del codice penale, anche se è intervenuta la riabilitazione, per contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione.

Il PM riteneva la questione irrilevante. Il giudice si riservava di decidere.

1. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

1.1. L'imputato, tramite il difensore procuratore speciale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1 del codice penale, nella parte in cui dispone che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi è stato condannato ad una pena detentiva per un delitto, malgrado sia intervenuta la riabilitazione. Secondo l'imputato tale divieto si risolve in un'occasione di contrasto con l'art. 27 della Costituzione, e cioè con la funzione rieducatrice della pena, nonché con il principio di eguaglianza per l'irragionevolezza della previsione. Nell'applicazione del cd beneficio vale la considerazione dei limiti temporali delle pene siccome precisati dall'art. 163 del codice penale, nel testo riformulato nel 1974.

Invero, la preclusione contenuta nella disposizione dell'art. 164 non risulta tener conto in maniera compiuta e razionale del principio di personalizzazione della sanzione oltre che con quello che assegna al giudice di determinare di volta in volta la pena (in senso lato) da applicare sulla base delle circostanze in fatto e delle modalità di integrazione dei reati oltre che in base per l'appunto alla personalità del reo.

1.2. Non sussistono i presupposti per proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura penale. Il reato contestato all'imputato per i suoi limiti edittali rientra tra quelli per i quali è consentita l'irrogazione di una sanzione cui applicare la sospensione condizionale. Per lo stato degli atti la pena concordata ex art. 444 del codice di procedura penale, rientra nei parametri di legge.

1.3. In base, però, al certificato penale in atti, l'imputato è stato condannato alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione per il delitto di furto aggravato da Appello Catania 31 ottobre 1968 e — per quanto possa rilevare — alla pena di giorni cinque da Tribunale Catania 30 novembre 1976, per la violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e natanti.

Con sentenza Appello Catania 17 marzo 1988 il G. ha ottenuto la riabilitazione in ordine ai due reati.

1.4. In ragione dell'art. 164, secondo comma, n. 1) del codice penale, questo giudice dovrebbe dichiarare inammissibile o comunque respingere l'istanza di sospensione condizionale della pena e, quindi, non accogliere l'istanza di patteggiamento o di pena concordata ex art. 444 del codice di procedura penale, alla luce del disposto ai sensi del quale la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi è stato condannato per delitto ad una pena superiore ai limiti dell'art. 163 del codice penale, «anche se è intervenuta la riabilitazione».

Questo rende rilevante ex art. 23 della legge n. 87/1953 la questione di costituzionalità dell'inciso appena riportato, perché la disposizione in esso riportata rende inapplicabile alla vicenda di specie l'istituto del patteggiamento ex art. 444 del codice di procedura penale, ed obbliga questo giudice a respingere in via preliminare l'istanza di pena concordata.



1.5. Laddove viceversa la norma qui censurata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima non si profilerebbe la citata condizione ostativa all'ammissione alla sospensione condizionale della pena e la relativa istanza potrebbe essere esaminata nel merito. Sul punto può riferirsi che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 174/2022, relativa al diverso istituto della messa in prova, ma con argomentazioni di carattere generale riferibili anche alla sospensione condizionale della pena di cui all'art. 164 del codice penale, ha considerato che «l'accoglimento della questione avrebbe infatti, nella prospettiva del giudice *a quo*, l'effetto di rimuovere la preclusione oggi opposta a una possibile seconda concessione del beneficio previsto dalla disposizione censurata, consentendogli così di valutare nel merito [...] se sussistano gli ulteriori presupposti delineati dagli articoli 168-*bis* del codice penale e 464-*bis* e 464-*quater* del codice di procedura penale per l'accesso all'istituto in questione. [...] Ne', ai fini della motivazione sulla rilevanza della questione, sarebbe stato necessario per il giudice rimettente diffondersi sulla sussistenza dei requisiti del beneficio in capo a entrambi gli imputati, posto che tale valutazione è logicamente successiva alla rimozione della preclusione stabilita dalla disposizione censurata, che allo stato vieta in modo assoluto — secondo la lettura del rimettente — la concessione del beneficio a chi ne abbia già fruito».

Analogamente a quanto riportato, nel caso di specie l'accoglimento della questione, con la conseguente rimozione della preclusione ad oggi esistente, consentirebbe di valutare nel merito l'istanza e deciderla.

1.6. La rilevanza della questione non viene meno neanche a considerare che, per l'età raggiunta, l'imputato potrebbe non scontare la sanzione eventualmente inflittagli. E ciò per un duplice ordine di motivi. Per un verso, infatti, l'applicazione di una sanzione comporta, comunque, in assenza di sospensione l'esecuzione di una sanzione. Peraltro, la decisione circa le modalità di applicazione della sanzione è temporalmente e logicamente successiva a quella circa la sua comminazione e presuppone per l'intanto la condanna che è qui in questione. Inoltre, poi, la stessa modalità di applicazione della sanzione può essere affidata alla valutazione di altro decisore, di modo che per l'intanto a questo tribunale si pone il problema di applicare l'art. 164, secondo comma, n. 1) del codice penale.

Le prospettive di ammissione a benefici penitenziari o a misure alternative alla detenzione si pongono in ogni caso all'esterno del perimetro di decisione di questo giudice circa l'applicabilità dell'art. 164 del codice penale.

2. Non manifesta infondatezza della questione sollevata in via incidentale.

2.1. La questione qui sollevata attiene alla legittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1) del codice penale, nella parte in cui dispone che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa «a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione». Ciò inibisce di attribuire efficacia alla riabilitazione ed impedisce al giudice di valutare tempi, modalità e circostanze dei reati riconosciuti integrati dall'imputato.

2.2. La questione non appare manifestamente infondata sulla base delle *rationes* a presupposti della riabilitazione prevista dall'art. 178 del codice penale e della sospensione condizionale disciplinata dall'art. 164 del codice penale del 1930 e, soprattutto, dell'insegnamento della Corte costituzionale in più decisioni.

2.3. La riabilitazione è oggi prevista dall'art. 178 del codice penale; essa «estingue le pene accessorie ed ogni effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti». Può anticiparsi che tra tali deroghe e/o eccezione all'eliminazione di «ogni effetto penale» vi è appunto quella prevista dall'art. 164, secondo comma del codice penale.

In generale, e per come è noto, la riabilitazione è disciplinata dal codice penale del 1930 tra le cause di estinzione della pena e, quindi, tra istituti come la morte del reo, il decorso del tempo, l'indulto e la grazia, la non menzione della condanna e la liberazione condizionale, cioè tra cause del tutto diverse che attengono sia a circostanze oggettive, come a vicende di carattere soggettivo.

Per quanto contenuta già nel codice Zanardelli del 1889, la riabilitazione risulta oggi uno degli strumenti di attuazione dell'art. 27 della Costituzione, e della funzione rieducatrice della pena. In un certo senso può definirsi un istituto costituzionalmente necessario, perché sancisce l'intervenuta «rieducazione» del condannato, e ciò fa attenuare la natura di beneficio a favore del condannato per farle assumere quella di una vera e propria aspettativa giuridicamente tutelata a fronte delle «prove effettive e costanti di buona condotta», cioè dell'accertamento che, dopo aver scontato la sanzione, il reo si è integrato nella comunità.

Ne discende che anche la limitazione contenuta nell'art. 178 del codice penale deve essere intesa in maniera rigorosa e restrittiva e, soprattutto, che le ipotesi in cui dalla riabilitazione non cessano tutti gli effetti debbono trovare adeguata giustificazioni in ragione di particolari esigenze costituzionali.

La riabilitazione del condannato passa, del resto, attraverso il rigoroso accertamento svolto in sede giurisdizionale, «acquisita la documentazione necessaria», art. 583 del codice di procedura penale, e quindi anche con l'ausilio degli operatori specialisti in una visione integrata che guarda alla personalità del reo grazie anche agli apporti di vari esperti.



2.4. Nel testo originario del 1930, all'art. 164, u.c., il codice penale considerava la sospensione condizionale come una sorta di (ulteriore) beneficio che potesse utilizzarsi una sola volta nel corso dell'esistenza, legata com'era all'idea che il reato segnasse pressoché per sempre la vita del colpevole. È vero che l'art. 164 del codice penale, si apre con il richiamo dell'art. 133 e, quindi, con i criteri di commisurazione della sanzione in base alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del medesimo reo; esso, presuppone, cioè, che il reo sia tale sulla base di alcuni indici e che di fatto lo rimarrà, anche se già allora la sospensione condizionale era comunque legata alla valutazione del giudice «che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati».

L'ultimo comma dell'art. 164 del codice penale è stato oggetto di una travagliata vicenda. La sentenza della Corte costituzionale n. 86/1970 «ammise la possibilità della concessione quando il secondo reato si legasse con vincolo della continuazione a quello già precedentemente punito con pena sospesa». La sentenza n. 73/1971 «ritenne tale possibilità anche nel caso di nuova condanna per un delitto commesso anteriormente alla precedente e sempre che la pena da infliggere, cumulata con quella già sospesa, non sorpassasse i limiti stabiliti per l'applicabilità del beneficio». È intervenuto il legislatore con il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99,

convertito, con modificazioni, proprio sull'art. 12 nella legge 7 giugno 1974, n. 220. E, ciò nonostante, a causa del fatto che «4. ... che la dizione finale della norma present[a] delle ambiguità tali da legittimare il dubbio che il suo significato originario, non ostante le modifiche apportate, sia rimasto immutato», è dovuta intervenire ancora la Corte costituzionale con la sentenza n. 95/1976, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma «nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale».

Della sentenza n. 95/1976 va qui riportato il paragrafo 5, in cui il giudice costituzionale osservò come non potersi comprendere «5. ... come possa essere giustificata la mancata previsione della possibilità di concedere la sospensione condizionale a chi ha riportato una precedente condanna per delitto a pena detentiva, la cui esecuzione non sia stata sospesa, quando tale possibilità è invece prevista nell'ipotesi in cui la precedente condanna alla reclusione sia stata sospesa.

A giustificarla non è certo idonea l'affermazione che nel secondo caso già esiste una valutazione prognostica positiva che spetta al nuovo giudice verificare, alla luce del nuovo fatto intervenuto, mentre nel primo caso esiste, al contrario, un giudizio negativo che potrebbe ritenersi convalidato e confermato dai fatti successivamente intervenuti.

La commissione di un nuovo reato da parte di chi ha riportato una precedente condanna, potrebbe semmai dimostrare, coi fatti, l'erroneità della valutazione, compiuta dal primo giudice, di nota recidività del reo e che quest'ultimo non merita un trattamento più favorevole di quello riservato a chi di tale valutazione non abbia a giovarsi.

D'altra parte, e ciò sembra decisivo, poiché la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti, non appare ragionevole condizionare l'apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole da formularsi in occasione della seconda condanna, alla valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice. E non è da escludersi che l'esecuzione di una precedente condanna possa avere determinato l'evoluzione in senso positivo della personalità del condannato».

Già allora, insomma, la Corte costituzionale notò che l'esclusione della sospensione condizionale per il fatto di essere stato condannato a pena detentiva per delitto risulta(va) piuttosto sospetta e che, al contrario, si richiede(va) un giudizio fondato sull'attualità.

Il problema di costituzionalità oggi all'attenzione — l'essere l'art. 164 del codice penale illegittimo nella parte in cui fa derivare dalla precedente condanna l'inibizione alla sospensione condizionale — sembra essere posto già da quella sentenza de 1976, che ha sempre richiesto un giudizio prognostico di esclusiva competenza del giudice sulla possibilità che il reo «si asterrà dal commettere ulteriori reati», basata sul criterio di attualità e sulla considerazione piena delle circostanze e della personalità del colpevole.

2.5. La restrittiva impostazione del codice del 1930 spiega che la sospensione condizionale non possa essere concessa nemmeno «se è intervenuta la riabilitazione», come se lo stigma sociale perseguiti il reo per tutta la vita ed a prescindere da qualsiasi altra considerazione ovvero da svolgimenti in fatto che diano prova dell'allontanamento definitivo della persona dal reato e dalla «cultura» che si esprime a mezzo della sua commissione. Potrebbe dirsi che l'integrazione di un reato perseguita per sempre la persona del reo, senza considerare attività future che lo stesso possa aver posto in essere.

2.6. Questa visione della sospensione condizionale può risultare in contrasto con l'art. 27 della Costituzione e con i principi ivi contenuti.

La questione qui prospettata può essere riferita a mezzo dei richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale.



Così, nella sentenza n. 236/2016, il giudice costituzionale ha rilevato come sia costante «4.2. ... la considerazione secondo cui l'art. 3 della Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali. E la tutela del principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale, conduce a «negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni» (sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989)».

Ha ricordato l'art. 49, numero 3), CDFUE, a tenore del quale «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato». Per la Corte «il principio di proporzionalità esige un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l'adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale (sentenza n. 50 del 1980)».

Ed ha continuato affermando «che, alla luce dell'art. 27 della Costituzione, il principio della finalità rieducativa della pena costituisce “una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue” (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 183 del 2011 e n. 129 del 2008). Esso, pertanto, non vale per la sola fase esecutiva, ma obbliga tanto il legislatore quanto i giudici della cognizione (sentenza n. 313 del 1990). Anche la finalità rieducativa della pena, nell'illuminare l'astratta previsione normativa, richiede «un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra» (sentenza n. 251 del 2012 e, ancora, sentenza n. 341 del 1994), mentre la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale produce «una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma della Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione» (sentenza n. 343 del 1993).

Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che discendere una compromissione *ab initio* del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa».

Ha concluso che «in tale contesto, una particolare asprezza della risposta sanzionatoria determina perciò una violazione congiunta degli articoli 3 e 27 della Costituzione, essendo lesi sia il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena (sentenza n. 68 del 2012, che richiama le sentenze n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993)».

Questa decisione è significativa perché fa pressoché il punto sul rapporto tra pena e istituti che attengono alla sua finalità rieducativa.

2.7. Come ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 208/2024, «3.1. — Lungi dall'esprimere generiche istanze indulgenziali o di immotivata “fuga dalla sanzione” nei confronti degli autori di reato, tanto la sospensione condizionale della pena quanto la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale sono istituti chiave nell'ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma della Costituzione.

La sospensione condizionale — introdotta in Italia dalla legge 26 giugno 1904, n. 267 (Sospensione della esecuzione delle sentenze di condanna) per i condannati a pena detentiva di norma non superiore alla durata di sei mesi, poi progressivamente estesa sino a raggiungere i limiti attuali — fu sin dalla sua origine pensata come funzionale ad assicurare nel condannato per reati di non particolare gravità un effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso di prima condanna, l'esperienza del carcere. Da tempo la dottrina aveva, in effetti, mostrato come le pene detentive brevi — troppo brevi per provocare un cammino di rieducazione, ma già idonee a esporre il condannato all'influenza di subculture criminali e, comunque, a interrompere le sue relazioni affettive, familiari, sociali, lavorative con la comunità — producessero importanti effetti criminogeni e desocializzanti (sul punto, sentenza n. 28 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto).

Tale *ratio* essenziale è ancor oggi alla base dell'istituto. E ciò in piena armonia con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione: finalità che la sospensione condizionale persegue, peraltro, non solo in forma negativa — evitando i menzionati effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva breve —, ma anche attraverso la minaccia di revoca del beneficio, che stimola l'astensione da ulteriori reati da parte del condannato durante il periodo di sospensione, nonché attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono o debbono essere imposti al condannato ai sensi dell'art. 165 del codice penale, conferendo così un contenuto risocializzativo anche “positivo” al beneficio».



2.8. Insomma, la connotazione della sospensione condizionale della pena quale beneficio *octroye* risulta superata dal principio di personalità della sanzione introdotto dall'art. 27 della Costituzione, ed ancor di più dal principio di rieducazione del condannato, il cui esito, una volta accertato positivamente, non può comportare più che il reo sia avvinto alla dinamica del reato commesso, specie se a distanza di tempo e malgrado la riabilitazione ottenuta.

2.9. L'art. 27 della Costituzione, insomma, pare aver abbandonato la concezione della riabilitazione e della sospensione condizionale come benefici ottriatamente concessi, ed al contrario ne ha fatti strumenti che mirano — assieme alla riparazione del danno provocato dal reato ed alla tutela della vittima di quest'ultimo — alla rieducazione del condannato e ad offrirgli opportuna occasione di risocializzazione.

2.10. Ciò passa di necessità attraverso l'intervento decisorio del giudice, cioè a dire quel potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena *ex art.* 132 del codice penale, che si esercita sì nei limiti della legge in base appunto al principio di legalità, ma che pure è presupposto necessario della personalità della pena. Lo stesso art. 133 del codice penale, che per l'appunto è citato dall'art. 164 del codice penale, è in questa chiave riletto attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata che fa dell'irrogazione della sanzione lo strumento di rieducazione del reo. Ed in questa concezione tutti gli istituti man mano configurati dal diritto positivo, compreso quindi quello della sospensione condizionale della pena, contribuiscono a dare effettività al citato valore.

2.11. La giurisprudenza costituzionale ha fatto largo uso di questi concetti.

Ad esempio, nella sentenza n. 197/2023, che pure riguarda l'omicidio del codice, ha ricordato di aver «più volte sottolineato che il principio di proporzionalità della pena, desunto dagli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, esige “che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo”, il quale a sua volta “dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile” (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 94 del 2023, punto 10.3. del Considerato in diritto; sentenza n. 55 del 2021, punto 8 del Considerato in diritto). Il principio della “personalità” della responsabilità penale, sancito dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione, richiede d'altra parte che la pena applicata a ciascun autore di reato costituisca “una risposta — oltre che non sproporzionata — il più possibile ‘individualizzata’, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato” (sentenza n. 222 del 2018, punto 7.1. del Considerato in diritto)».

2.12. Nella stessa sentenza, sempre riguardo l'omicidio, ma con argomentazioni relative a tutti i reati, ha notato che «attraverso il flessibile strumento del bilanciamento tra le circostanze, il nostro ordinamento consente dunque al giudice di commisurare una pena maggiormente calibrata rispetto all'intensità del disvalore della singola condotta omicida, nel rispetto dei principi costituzionali appena menzionati, nonché di tener conto di ulteriori circostanze che — pur non incidendo sul minor grado di disvalore oggettivo o soggettivo del fatto di reato — esprimono tuttavia una minore necessità di applicare una pena nei confronti del suo autore, in considerazione ad esempio della sua condotta successiva al reato.

5.2.3. Grazie al complesso delle circostanze attenuanti applicabili all'omicidio e alla loro possibile prevalenza nel giudizio di bilanciamento con eventuali aggravanti, le soluzioni sanzionatorie cui può pervenire il giudice italiano si avvicinano almeno in parte, negli esiti, a quelle cui è possibile giungere in numerosi altri ordinamenti contemporanei, nei quali l'articolazione delle diverse figure di omicidio volontario e delle relative circostanze attenuanti consente una significativa modulazione della risposta sanzionatoria, in ragione della diversa gravità di ciascuna condotta omicida».

2.13. La stessa sentenza si è spinta a considerare il «bisogno di pena» che si richiede al giudice di valutare a carico del reo attraverso l'utilizzo delle circostanze attenuanti (o in diverse ipotesi: aggravanti).

2.14. Il precedente è stato riportato perché esso mostra la tendenza nella giurisprudenza della Corte costituzionale a commisurare la sanzione alle circostanze di fatto ed alla persona del reo, evitando ogni automatismo che sarebbe per definizione contrario ai valori costituzionali che si fondano sul rilievo della persona umana, compreso il reo, e sulla rieducazione di quest'ultimo.

2.15. Poiché, però, l'applicazione dell'art. 164, secondo comma, n. 1) del codice penale, finisce nei fatti per dare prevalenza alla recidiva rispetto ad ogni altro profilo — compreso quello dell'intervenuta riabilitazione — va ricordata Corte costituzionale n. 188/2023 che fa per così dire il punto sulla questione dell'art. 69, u.c., del codice penale.

«In numerose precedenti occasioni questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 69, quarto comma del codice penale, nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma del codice penale. In particolare nella recente sentenza n. 94 del 2023 (punto 10 del Considerato in diritto) sono state rammentate e sinteticamente illustrate e varie *rationes decidendi* sottese alle sentenze anteriori, riconducibili peraltro all'esigenza di mantenere — con le parole della successiva sentenza n. 141 del



2023 (punto 3.1. del Considerato in diritto) — “un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria, evitando in particolare quella che la sentenza ‘capostipite’ n. 251 del 2012 già aveva definito l’‘abnorme enfattizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato’ (punto 5 del Considerato in diritto) creata dall’art. 69, quarto comma del codice penale.”».

2.16. Ed infatti, a ripetere le parole di quest’ultima sentenza, la precedente commissione di un reato, e quindi il godimento della sospensione condizionale della pena in quell’occasione, si manifesta come una sorte di enfattizzazione enorme della recidiva, a prescindere da qualsivoglia considerazione delle componenti oggettive del reato come anche di quelle soggettive, giacché non si tiene nemmeno conto delle attuali condizioni del reo e della riabilitazione intervenuta.

2.17. Insomma, il sistema degli articoli 178 e 164 del codice penale, risulta sbilanciato ed irrazionale in violazione del canone di ragionevolezza dell’art. 3 della Costituzione: per un verso la riabilitazione dovrebbe far venir meno «ogni altro effetto penale della condanna»; ma poi l’art. 164, secondo comma, vanifica l’esito medesimo della riabilitazione.

2.18. Allora, a ripetere le parole di Corte costituzionale n. 188/2023, anche per l’art. 164, secondo comma, n. 1) del codice penale, può dubitarsi che quest’ultimo «ridonda anzitutto in una violazione del canone della proporzionalità della pena fondato sugli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, il quale si oppone a che siano comminate dal legislatore — e conseguentemente applicate dal giudice — pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato (sentenza n. 141 del 2023, punto 3.2. del Considerato in diritto)». Per lo stesso motivo «Dalla norma censurata scaturisce altresì un *vulnus* al principio di offensività di cui all’art. 25, secondo comma della Costituzione, il quale esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo «fatto» di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali (sostanzialmente in questo senso sentenza n. 249 del 2010, punto 9 del Considerato in diritto, nonché — con riferimento specifico al divieto di cui all’art. 69, quarto comma del codice penale — sentenze n. 205 del 2017, punto 5 del Considerato in diritto; n. 105 del 2014, punto 4 del Considerato in diritto; n. 251 del 2012, punto 5 del Considerato in diritto)».

2.19. L’art. 164, secondo comma del codice penale, nella parte qui indubbiata risulta contraddittorio perché esclude quel potere discrezionale del giudice che, invece, gli articoli 132 e 133 del codice penale, gli attribuiscono; ed in contrasto con il principio di proporzionalità della pena; ed appare sproporzionato perché non permette di considerare le vicende successive alla consumazione del «primo» reato, il tempo trascorso tra l’uno e l’altro reato, il nesso tra gli stessi, l’intervenuta rieducazione del reo a seguito del «primo» reato.

2.20. La stessa dottrina penalistica ha riconosciuto l’esistenza di un diritto fondamentale a non subire pene sproporzionate, ancorato al principio di eguaglianza declinato sia quale divieto di irragionevoli disparità di trattamento sanzionatorio, sia quale esigenza di non manifesta irragionevolezza intrinseca; e che per quanto diverso dal diritto (principio) alla rieducazione partecipa con quest’ultimo di una lettura che guarda al passato e quindi alla gravità del fatto commesso, ma anche non trascura la tensione verso gli obiettivi del recupero, della riparazione, della riconciliazione e del reinserimento sociale del condannato.

2.21. In altri termini non appaiono ragioni costituzionalmente significative perché l’intervenuta riabilitazione dell’imputato per reati pregressi non debba consentire — ricorrendone le altre condizioni — la sospensione condizionale della pena a fronte del giudizio «che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati». L’inciso dell’art. 178 del codice penale, non («salvo che la legge disponga altrimenti») non può riguardare l’applicazione della sospensione condizionale.

La disciplina qui indubbiata riguarda la disposizione dell’art. 164, secondo comma, n. 1 del codice penale, ma l’eventuale intervento di codesta Corte potrebbe riguardare anche l’art. 178, ultimo inciso del codice penale. Per questo è sollevata questione di legittimità anche di tale disposizione, nella prospettiva già ricordata che le limitazioni e/o le eccezioni disposte dal legislatore per evitare che si estingua «ogni altro effetto penale della condanna» non possono considerarsi rimesse alla insindacabile scelta legislativa, ma debbono al contrario trovare fondamento in valori costituzionali cogenti, giacché le stesse alla fine non sono altro che deroghe alla funzione rieducatrice della pena.

2.22. In una prospettiva sistematica potrebbe opporsi che è onere del legislatore stabilire le condizioni e le modalità per riconoscere la riabilitazione e la sospensione condizionale della pena, così come rientra nella sua discrezionalità *ex art.* 28 della legge n. 87/1953 definire i limiti di applicazione della sospensione condizionale, come ha fatto per l’appunto con gli articoli 163 e 164. u.c. del codice penale, ad esempio Corte costituzionale n. 377/1990, n. 85/1997, n. 475/2002.

Epperò, rimane costituzionalmente dubbio che, in ogni caso e prescindendo da ogni circostanza e considerazione, sia sempre di ostacolo alla sospensione condizionale l’aver riportato una precedenza condanna a pena detentiva per delitto.



Se, infatti, è vero che nello Stato di diritto l'applicazione delle sanzioni e, di converso, anche degli strumenti alternativi (in senso lato) come la sospensione condizionale della pena, non è rimessa alla totale discrezionalità del giudice, ma ad una valutazione da esercitare nel rispetto di parametri prefissati dal legislatore secondo una graduazione che potrebbe essere anche dettagliata; è anche vero che l'ordinamento penale ispirato dall'art. 27 della Costituzione respinge ogni automatismo meccanicistico.

2.23. In questa prospettiva la questione di legittimità degli articoli 164, secondo comma, n. 1, e 178, ultimo inciso del codice penale, non risulta manifestamente infondata e va rimessa alla Corte costituzionale.

Tempo addietro Cassazione n. 3019/1974 ha ritenuto inesistente a proposito dell'art. 164 il dubbio di costituzionalità per contrasto con principio di eguaglianza e del divieto di discriminazioni sulla base della considerazione che la condotta antisociale di chi ha commesso «nuovi» reati anche dopo l'intervenuta riabilitazione dimostra che lo stesso soggetto persiste nel reato e, quindi, non consente un giudizio prognostico favorevole come quello che si richiede ai sensi dell'art. 164 del codice penale. L'idea è stata che il trattamento sanzionatorio andasse operato soprattutto dal legislatore e che questi potesse indicare i parametri con maggiore o minore grado di dettaglio: nella stessa disciplina codicistica, a fianco di disposizioni molto generali, quale l'art. 133 del codice penale, che stabilisce gli elementi da cui desumere la gravità del reato, sarebbe stato possibile designare altre maggiormente puntuali, quali quelle che precludono la concessione del beneficio in questione al delinquente o contravventore abituale o professionale ovvero a chi è stato pur riabilitato (art. 164, secondo comma). Al legislatore, non sarebbe, quindi, inibito prevedere che alla condanna, anche se seguita dalla riabilitazione, residuino «effetti penali» al cui novero andrebbe ascritto quello in esame. Stando a quella impostazione, pertanto, l'istituto della sospensione condizionale della pena troverebbe il suo presupposto fondante nella prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato: prognosi che potrebbe essere formulata solo quando ricorrano i presupposti stabiliti dal legislatore.

Tale lettura risulta, però, in contrasto con la personalizzazione della pena, la quale invece respinge — come si è più volte anticipato — irragionevoli e sproporzionati automatismi e richiede che per ogni condannato si costruisca quasi un trattamento individualizzato che di necessità richiede la decisione da adottare in sede giurisdizionale e che consideri circostanze e modalità dei fatti come lo sviluppo della personalità del reo nel corso del tempo.

Soprattutto la sentenza della Cassazione del 1974 (sarebbe il legislatore che stabilisce le condizioni per concedere benefici e sarebbe di sua competenza operare la «prognosi» circa la condotta futura del condannato) sembra essere stata da subito ripudiata dalla di poco successiva sentenza della Corte costituzionale n. 95/1976, che invece ha dato risalto alla valutazione individualizzante del giudice ed, in particolare, del giudice del più recente procedimento per l'ovvia attualità di siffatto apprezzamento.

2.24. Insomma, il divieto posto al giudice dall'art. 164, secondo comma, n. 1) del codice penale, nella parte in cui impedisce di concedere la sospensione condizionale a chi è stato condannato a pena detentiva per delitto oltre i limiti indicati dall'art. 163, e malgrado sia intervenuta riabilitazione, nonché dell'art. 178, ultimo comma, appare in contrasto:

con i principi di proporzionalità della pena sanciti dall'art. 27 e di uguaglianza-ragionevolezza, poiché impone che la pena per la commissione di un reato sia comunque irrogata senza considerare l'intervenuta riabilitazione, cioè l'accertamento operato in sede giurisdizionale dell'effettiva rieducazione del condannato e del suo fattivo inserimento nel contesto sociale, e, quindi, di tutti gli elementi idonei a mostrare una ridotta capacità a delinquere dell'imputato;

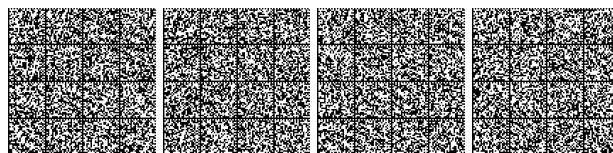
sempre con i principi di uguaglianza e rieducazione, poiché l'indiscriminata applicazione della sanzione per «secondo reato» comporta l'infliczione di una pena sproporzionata, e dunque percepita come ingiusta dal condannato;

con il principio di ragionevolezza e con quello di offensività del reato *ex* art. 25 della Costituzione, poiché — a fronte della necessità di prevenire la recidiva — non considera l'evolversi della personalità del reo e finisce per comportare — «una smisurata amplificazione, in chiave deterrente, della finalità general-preventiva della pena [...] avendo a che fare con la fase della punizione, [e] dispiega effetti di prevenzione pressoché nulli, implicando però un rilevantissimo sacrificio del principio di uguaglianza e del principio di proporzionalità della pena».

2.25. Pertanto, si rende necessario sospendere il giudizio in corso ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1) del codice penale e dell'art. 178, ultimo inciso del codice penale, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione.



Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Dà atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953, che la presente ordinanza è stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura penale.

Catania, 21 febbraio 2025

Il giudice: CRISTALDI

25C00102

N. 82

Ordinanza del 28 marzo 2025 del Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di F. Z.

Processo penale – Citazione del responsabile civile – Mancata previsione, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria, che l'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria, con il quale quest'ultima ha stipulato una polizza ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

– Codice di procedura penale, art. 83.

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Verona in composizione monocratica, in persona del giudice Enrico Zuccon, letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

F. Z., nato a ... il ..., domicilio dichiarato a ..., via ..., difeso di fiducia dall'avv. Claudio Fiorini del Foro di Verona;

Imputato del delitto di cui agli articoli 589 e 590-*sexies* c.p., perché, quale medico di reparto in servizio presso l'Ospedale ..., cagionava la morte di N. F. nato a ... il ... ricoverato il ... presso l'U.O. di Chirurgia della stessa struttura con diagnosi di «Subocclusione intestinale da verosimile eteroplasia del colon discendente» e sottoposto lo stesso giorno del ... ad intervento chirurgico di colostomia del colon traverso con accesso laparotomico trasversale (intervento iniziato alle ore ... e terminato alle ore ... eseguito dal dott. M. C. con l'ausilio del dott. R. P.) per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per colpa specifica non avendo osservato le linee guida che indicano le azioni da eseguire nel più breve tempo possibile dopo una diagnosi di *shock* settico, nello specifico:

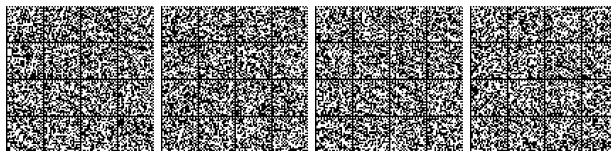
1. ponendo diagnosi di *shock* settico solo alle ore ... del ... laddove la angio TAC effettuata alle ore ... del ... — che peraltro avrebbe dovuto estendere all'addome, ciò che avrebbe permesso di rilevare la sofferenza ischemica del colon destro — escludendo l'embolia polmonare, già poneva il quadro di uno *shock* settico;

2. attivando il dott. P. P. medico anestesista solo alle ore ... del ... per una consulenza anestesilogica;

3. omettendo di applicare le c.d. «*bundles*» come prescritto dalle linee guida in caso di *shock* settico ed il c.d. «*source control*»:

dosaggio e monitoraggio dei lattati;

esecuzione di emocolture;



inizio di una terapia antibiotica ad ampio spettro;
inizio di un reintegro volêmico con cristalloidi fino a 30 ml/kg;
inizio di farmaci vaso pressori se dopo il riempimento volêmico il paziente rimane ipoteso;
non rispettando pienamente nessuno di tali punti:
una sola EGA (emogasanalisi) è stata effettuata alle ... del ... che documentava una acidosi lattica importante e non è stata ripetuta;
le emocolture non sono state eseguite;
una terapia antibiotica ad ampio spettro è stata eseguita solo la mattina del ... quando già la sera precedente l'angio TAC aveva escluso un'embolia polmonare;
non è stato prescritto un adeguato reintegro volêmico;
i farmaci vaso pressori (noradrenalina) vennero prescritti solamente il ... alle ore ... cioè trenta minuti prima del decesso;
sicché N. F. decedeva il ... alle ore ... a causa di uno *shock* settico con ischemia del colon destro e fascite necrotizzante in soggetto affetto da adenocarcinoma stenotico del colon discendente.

In ... il ... (data del decesso);

in cui sono parti civili (costituite all'udienza preliminare del 10 ottobre 2024):

T. N., nato a ... il ...,

M. N., nato a ... il ...,

C. F., nata a ... il ...,

tutti difesi dall'avv. Eleonora Danieletto del Foro di Padova;

all'udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. Sintetica esposizione dei fatti

A seguito di decreto che dispone il giudizio pronunciato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona il 10 ottobre 2024, l'imputato F. Z. è chiamato a rispondere del delitto di cui agli articoli 589 e 590-*sexies* c.p., commesso a ... il ..., per avere, in qualità di medico di reparto in servizio presso l'ospedale «...» di ... di ..., provocato per colpa la morte del paziente F. N., ivi ricoverato con diagnosi di «subocclusione intestinale da verosimile eteroplasia del colon discendente».

Nello specifico, i profili di colpa ipotizzati a carico dell'imputato concernono il non aver operato correttamente nel diagnosticare (in particolare, ritardando la diagnosi) uno *shock* settico di cui il paziente sarebbe stato affetto e nel non aver posto in essere le azioni indicate dalle pertinenti linee guida per le ipotesi di *shock* settico. Tali condotte, principalmente omissive, avrebbero determinato il decesso del paziente F. N., intervenuto il ..., alle ore ..., a causa di «*shock* settico con ischemia del colon destro e fascite necrotizzante in soggetto affetto da adenocarcinoma stenotico del colon discendente».

Nel corso dell'udienza preliminare si sono costituiti parti civili nel processo T. N., M. N. e C. F., prossimi congiunti del paziente deceduto F. N. .

Alla prima udienza dibattimentale, del 19 novembre 2024, il processo è stato rinviato sul ruolo dell'odierno giudice, in attuazione di provvedimento tabellare di riassegnazione.

All'udienza del 29 gennaio 2025 il difensore dell'imputato ha chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell'assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di cui l'imputato è (ed era anche all'epoca dei fatti) dipendente, chiedendo al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato, nella sua qualità di medico c.d. «strutturato», nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, legge n. 24/2017, possa chiedere la citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della struttura, affinché lo tenga indenne dalle richieste risarcitorie avanzate dalle parti civili nei suoi confronti.

A tal fine, il difensore dell'imputato ha precisato (e documentato) che l'imputato è (ed era anche all'epoca dei fatti) dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda unità locale socio-sanitaria (ULSS) n. ... «...», in qualità di dirigente medico assegnato all'unità operativa di Chirurgia dell'ospedale «...» di Ha altresì documentato la stipulazione, ai sensi della legge n. 24/2017, di polizze assicurative da parte dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero (istituita con legge regionale n. 19/2016) per conto di tutte le aziende sanitarie della Regione del Veneto.

Il giudice ha rinviato il processo per la decisione sulla questione.



2. Rilevanza

La questione di legittimità costituzionale è certamente rilevante, in quanto il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della medesima.

L'imputato, infatti, ha chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore dell'azienda sanitaria, S. ... (la stipulazione della polizza — da parte di Azienda Zero, per conto di tutte le aziende sanitarie della Regione del Veneto — è stata comprovata dalla difesa dell'imputato mediante i documenti prodotti all'udienza del 29 gennaio 2025).

L'art. 83 del codice di procedura penale, tuttavia, non consente all'imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili civili, ad eccezione che nelle ipotesi introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022, relative rispettivamente al caso della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per cui la legge n. 990/1969 prevede l'assicurazione obbligatoria, e al caso della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, per cui la legge n. 157/1992 parimenti prevede l'assicurazione obbligatoria. In tali ipotesi, a seguito dei citati interventi del Giudice delle leggi, anche l'imputato può chiedere ed ottenere la citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore.

L'attuale formulazione dell'art. 83 del codice di procedura penale, pertanto, impedisce di accogliere l'istanza dell'imputato, non ricorrendo i casi già oggetto delle citate pronunce di incostituzionalità. Ove fosse invece ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale eccepita dal difensore e sollevata con la presente ordinanza, l'imputato sarebbe legittimato a chiedere ed ottenere la citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della struttura sanitaria.

Ne consegue la rilevanza della questione.

3. Non manifesta infondatezza

3.1. Principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di (il)legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale.

In punto di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, si deve anzitutto rilevare che, in forza dell'art. 185, 2° comma, c.p., «[o]gni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». È su tale previsione che si fonda la figura del responsabile civile nel processo penale, ossia il soggetto che, pur non avendo commesso il fatto, è tenuto a risarcire il danno in solido con l'imputato.

L'art. 83 del codice di procedura penale consente alla parte civile (ed, eccezionalmente, al pubblico ministero nel caso di cui all'art. 77, comma 4, c.p.p.) di richiedere la citazione del responsabile civile nel processo penale, onde ottenerne la condanna al risarcimento del danno in solido con l'imputato, nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile del reato ascrittogli.

La facoltà di richiedere la citazione del responsabile civile è stata da sempre negata all'imputato (sin dal codice di procedura penale del 1865, con opzione confermata nei successivi codici di procedura penale del 1913 e del 1930, fino a giungere al codice attualmente vigente), in ragione del carattere strettamente civilistico del rapporto sottostante e della considerazione che la presenza nel processo penale del responsabile civile sarebbe uno strumento posto a tutela della parte civile e non tanto dell'imputato.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 38 del 1982, infatti, con riferimento alle disposizioni del codice di procedura penale del 1930 che non consentivano all'imputato di chiedere la citazione del responsabile civile, sostenne che la parte civile si colloca nel processo penale «in posizione accessoria rispetto alla esigenza dell'accertamento dei reati, cui corrisponde l'esercizio del magistrato penale»; a sua volta, il responsabile civile è un «soggetto secondario del rapporto processuale», la cui presenza «è così collegata ad un oggetto del tutto diverso da quello cui è preordinato il processo penale, di talché la regolamentazione relativa, per quanto attiene alla sua citazione razionalmente riflette la diversità delle situazioni, aderendo al carattere dell'azione civile, subordinata alle scelte della parte lesa che può liberamente rivolgere la propria domanda o verso il solo imputato o anche nei confronti del responsabile civile». L'imputato, invece, nel processo penale non ha «richieste di natura civilistica da avanzare», né «pretese da far valere [...] nei confronti del responsabile civile» e, se mai, potrà rivalersi su quest'ultimo in via di regresso. Il Giudice delle leggi escluse, quindi, una violazione del principio di uguaglianza, il quale «esige che a situazioni eguali si applichi una eguale regolamentazione, salvo differenziazioni razionalmente stabilite», poiché nel caso in esame la «diversità di disciplina» doveva ritenersi «giustificata dalla diversità delle situazioni» (punto 2 del Considerato in diritto).

Dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, tuttavia, la Corte costituzionale, in una specifica ipotesi, riconobbe la possibilità per l'imputato di chiedere la citazione del responsabile civile: si trattava del caso della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (c.d. «responsabilità civile automobilistica»), rispetto al quale il Giudice delle leggi, con sentenza n. 112 del 1998, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva all'imputato di chiedere la citazione, quale



responsabile civile, dell'assicuratore. Ciò sulla base dell'ingiustificata disparità di trattamento — con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione — che venne ravvisata tra l'imputato assoggettato all'azione civile nel processo penale e il convenuto assoggettato alla medesima azione in sede civile, il quale ben avrebbe potuto, ai sensi dagli articoli 1917, 4° comma, del codice civile e 106 c.p.c., chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

La Corte costituzionale, in quell'occasione, rilevò infatti che «[l]a posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono assolutamente identiche»; di conseguenza, ravvisò una violazione del principio di uguaglianza ad opera di un «sistema come quello degli articoli 83 e seguenti del codice di procedura penale, per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge può entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77, [comma] 4) o in forza del proprio intervento volontario», privando l'imputato «di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile» e così irragionevolmente deviando «dallo schema del rapporto processuale civile» (punto 4 del Considerato in diritto).

Con successive pronunce, la Corte costituzionale chiarì l'esatta portata dei principi enunciati nella sentenza n. 112 del 1998, evidenziando anzitutto come la tendenza del codice di procedura penale del 1988 fosse quella di «circoscrivere nei limiti della essenzialità tutte le forme di cumulo processuale, stante la maturata consapevolezza che l'incremento delle regiudicande — specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale — non possa che aggravarne l'iter; con conseguente perdita di snellezza e celerità nelle cadenze e nei tempi di definizione» (sent. n. 75 del 2001, punto 2 del Considerato in diritto), anche a salvaguardia del valore della ragionevole durata del processo, «oggetto di espressa garanzia costituzionale ad opera dell'art. 111, secondo comma, Cost.» (ord. n. 300 del 2004).

Si evidenziò, quindi, che la sentenza n. 112 del 1998 aveva posto in rilievo alcuni peculiari aspetti della disciplina dell'assicurazione della «responsabilità civile automobilistica», tali per cui doveva ravvisarsi «una correlazione tra le posizioni coinvolte di spessore tale da rendere necessariamente omologabile il corrispondente regime ad esse riservato, tanto in sede civile che nella ipotesi di esercizio della domanda risarcitoria in sede penale» (sent. n. 75 del 2001, punto 3 del Considerato in diritto).

Detti aspetti erano costituiti:

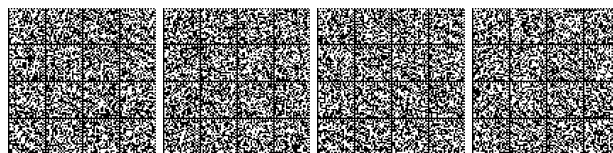
dalle circostanze che «il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore» e che «nel giudizio promosso contro l'assicuratore debba “essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno”: così configurandosi, in tale ipotesi, un litisconsorzio necessario»; ciò che consentiva di ricondurre la «responsabilità civile automobilistica» ai casi «ai quali si riferisce il secondo comma dell'art. 185 del codice penale» (*ibidem*);

dalla possibilità, riconosciuta al danneggiante convenuto in sede civile, di chiamare in garanzia l'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile; tale possibilità, infatti, evidenziava il «diritto dell'assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l'assicuratore», con il conseguente necessario «allineamento — anche in sede penale — dei poteri processuali di “chiamata” assicurati in sede civile; restando altrimenti irragionevolmente sterilizzata la “effettività” del rapporto di garanzia (nella specie a funzione “plurima”, in quanto destinato a salvaguardare direttamente tanto la vittima che il danneggiante), in virtù delle scelte a tal proposito operate dall'attore-parte civile» (*ibidem*).

Sostanzialmente, quindi, la Corte costituzionale ravvisò la necessità di riconoscere all'imputato la facoltà di chiedere la citazione del responsabile civile nei casi di assicurazione obbligatoria per cui fosse prevista l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore (solo in tali ipotesi, infatti, si sarebbe rientrati nel paradigma di cui all'art. 185, 2° comma, c.p., con riferimento ai soggetti che secondo la legge civile «debbono rispondere» per il fatto dell'imputato) e soltanto ove sussistesse un rapporto interno di garanzia tra danneggiante-imputato e assicuratore-terzo, che consentisse di ravvisare una «funzione “plurima”» della garanzia, a salvaguardia quindi sia del danneggiato-parte civile sia del danneggiante-imputato.

In tali ipotesi — e solo in tali ipotesi — si sarebbe dovuta ritenere irragionevole la mancata previsione della possibilità per l'imputato di chiedere la citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore, posto che l'assicurazione della responsabilità civile, in tali casi, era prevista dalla legge anche a tutela del danneggiante, ossia dell'imputato stesso.

Sulla base di tali argomenti, vennero quindi ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale volte ad estendere la possibilità per l'imputato di chiedere la citazione, quale responsabile civile, dell'esercente l'aeromobile ai sensi dell'art. 878 cod. nav. per i danni provocati dal sinistro cagionato dall'imputato (sent. n. 75 del 2001) o dell'ente pubblico-datore di lavoro dell'imputato in caso di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (ord. n. 300 del 2004).



In entrambi i casi, infatti, pur essendo prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti del terzo (esercente l'aeromobile o ente pubblico-datore di lavoro), mancava il rapporto interno «di garanzia» tra imputato-danneggiante e terzo responsabile, nei termini di cui all'art. 1917 del codice civile: era previsto il diritto di regresso del terzo nei confronti del danneggiante e non il contrario; di conseguenza, la responsabilità del terzo svolgeva una funzione di tutela solo nei confronti del danneggiato-parte civile (al quale era assicurata una maggiore probabilità di ottenere il risarcimento, stante la pluralità dei responsabili) e non anche del danneggiante-imputato, che non era in alcun modo «garantito».

Venne altresì ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale volta a consentire all'imputato di citare, quale responsabile civile, il «proprio assicuratore della responsabilità civile facoltativa» (sempre sent. n. 75 del 2001). In tale ipotesi, infatti, sebbene fosse ravvisabile il rapporto di «garanzia» a vantaggio dell'imputato-danneggiante, non ricorreva né l'obbligatorietà *ex lege* del risarcimento («presupposto oggettivo-sostanziale») né l'azione diretta del danneggiato-parte civile nei confronti dell'assicuratore («presupposto soggettivo-processuale»). Si trattava quindi di una situazione non riconducibile al disposto dell'art. 185, 2° comma, c.p., il quale si riferisce esclusivamente alle persone (fisiche o giuridiche) che, secondo la legge civile, «debbono rispondere» nei confronti del danneggiato per il fatto dell'imputato.

Per la stessa ragione, più di recente, è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la citazione, a richiesta dell'imputato, dell'assicuratore nei casi di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale dei notai, prevista dagli articoli 19 e 20, legge n. 89/1913.

Con la sentenza n. 34 del 2018, infatti, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la sussistenza di quella «funzione plurima» del rapporto di garanzia, «destinato a salvaguardare direttamente sia la vittima, sia il danneggiante», ha rilevato che, nel caso dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale notarile, «il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica». Ciò impedisce di ricondurre tale ipotesi di assicurazione al «paradigma del responsabile civile *ex lege*, quale delineato dall'art. 185, secondo comma, cod. pen.»; una pronuncia additiva nel senso richiesto dal giudice rimettente avrebbe quindi «la valenza di innovazione sistematica», che invece è «riservata alla discrezionalità del legislatore» (punti 4 e 5 del Considerato in diritto).

Ancor più recentemente, invece, è stata ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente all'imputato di chiedere la citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore nei casi di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista per l'attività venatoria dall'art. 12, comma 8, legge n. 157/1992.

Nella sentenza n. 159 del 2022, infatti, il Giudice delle leggi ha rilevato che in tale ipotesi ricorrono tutti i requisiti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale appena richiamata per ritenere sussistente quell'irragionevole disparità di trattamento tra «[l]a posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale», già posta a fondamento della sentenza n. 112 del 1998 (a cui la citazione si riferisce).

In particolare, si è anzitutto rilevato che l'assicurazione della responsabilità civile derivante dall'attività venatoria è obbligatoria (art. 12, comma 8, legge n. 157/1992); è inoltre prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (art. 12, comma 10, legge n. 157/1992).

Si rientra, pertanto, nell'ipotesi di responsabilità civile *ex lege* di cui all'art. 185, 2° comma, c.p.

Accertata la riconducibilità della fattispecie all'art. 185, 2° comma, c.p., la Corte costituzionale ha ritenuto «indubitabile che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da attività venatoria assolve a quella “funzione plurima” di garanzia cui ha fatto riferimento la sentenza n. 112 del 1998», in quanto «essa tutela l'assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l'assicuratore qualora le abbia soddisfatte; ma tutela pure le vittime degli incidenti di caccia, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti». La *ratio* del regime di assicurazione della responsabilità civile derivante dall'attività venatoria — ha continuato la Corte — è infatti «proprio quella di proteggere in maniera effettiva, per ragioni di sicurezza sociale, i terzi danneggiati, stante l'elevata pericolosità dell'attività venatoria, esercitata mediante armi da fuoco» (sent. n. 159 del 2022, punto 3.1 del Considerato in diritto).

Quanto all'ulteriore requisito che appariva essere stato espresso dalla precedente giurisprudenza costituzionale, ossia la previsione di un litisconsorzio necessario di assicuratore e danneggiante nel giudizio promosso contro il primo, la Corte ha rilevato che, in realtà, al fine di ricondurre la fattispecie alle ipotesi di responsabilità civile *ex lege* di cui all'art. 185, 2° comma, c.p., «il solo elemento realmente indispensabile affinché l'assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile è la previsione normativa [...] dell'azione diretta del danneggiato: previsione



a fronte della quale, nel caso in cui il fatto illecito dell'assicurato integri un'ipotesi di reato, l'assicuratore deve considerarsi obbligato verso la vittima, in virtù di una disposizione della legge civile, a risarcire i danni causati dal reato in solido con l'imputato, conformemente allo schema delineato dal codice penale» (sent. n. 159 del 2022, punto 3.3 del Considerato in diritto).

Ravvisando, quindi, «la medesima ingiustificata disparità di trattamento, tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, già riscontrata dalla sentenza n. 112 del 1998» — a fronte della quale «l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo [...] rischia di rimanere compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese» (ivi, punto 3.6 del Considerato in diritto) — la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista per l'esercizio dell'attività venatoria, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

3.2. Applicazione dei menzionati principi al caso di specie

Così riassunti i requisiti espressi dalla giurisprudenza costituzionale rispetto alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale con riferimento alla mancata possibilità per l'imputato di chiedere la citazione del responsabile civile, si deve rilevare che, nella fattispecie in esame, tali requisiti appaiono tutti sussistenti.

Si procede, infatti, nei confronti di un medico c.d. «strutturato», chiamato a rispondere del delitto di omicidio colposo in ambito sanitario (articoli 589 e 590-*sexies* c.p.), il quale ha chiesto la citazione quale responsabile civile (essendosi costituiti parti civili nel processo i prossimi congiunti del paziente deceduto) dell'assicuratore della struttura sanitaria, in presenza di un'ipotesi di assicurazione obbligatoria, con previsione dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e con evidente funzione di garanzia sia a favore dell'operatore sanitario-danneggiante sia a favore del paziente-danneggiato.

Onde esplicitare con maggiore chiarezza la sussistenza dei citati requisiti, è opportuno ricostruire, pur in sintesi, la normativa vigente in materia di responsabilità civile (e assicurazione della stessa) derivante dall'esercizio delle professioni sanitarie, di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie».

Orbene, tale legge prevede che le strutture sanitarie o sociosanitarie (nel prosieguo anche «strutture sanitarie»), pubbliche o private, che, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, si avvalgano dell'opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti delle strutture stesse) rispondano delle condotte dolose o colpose di costoro «ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile», quindi a titolo di responsabilità contrattuale (art. 7, comma 1, legge n. 24/2017). Si prevede poi che gli esercenti la professione sanitaria (nel prosieguo anche «i professionisti sanitari») che operino all'interno di una struttura e che non abbiano agito nell'adempimento di obbligazioni contrattuali assunte con il paziente rispondano invece del proprio operato «ai sensi dell'art. 2043 del codice civile», quindi a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 7, comma 3, legge n. 24/2017).

La finalità della previsione, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, è stata quella di «alleggerire la posizione del medico cosiddetto «strutturato», sottraendolo alle conseguenze — considerate eccessivamente gravose — della responsabilità da inadempimento contrattuale, precedentemente ipotizzata nei suoi confronti dall'orientamento giurisprudenziale favorevole alla teoria del cosiddetto «contatto sociale»» (sent. n. 182 del 2023).

È inoltre prevista la possibilità delle strutture sanitarie, che abbiano risarcito il danno provocato da professionisti sanitari c.d. «strutturati», di rivalersi sui medesimi, ma solo nei casi di dolo o di colpa grave e per un importo non superiore — nei casi di colpa grave — al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo (art. 9, commi 1 e 6, legge n. 24/2017). Analoghi limiti sono previsti con riferimento all'azione di responsabilità amministrativa esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti nei confronti dei professionisti sanitari che operino in strutture pubbliche (art. 9, comma 5, legge n. 24/2017).

Rispetto a tali differenti responsabilità, la legge n. 24/2017, all'art. 10, prevede diversi obblighi assicurativi, a carico dei diversi soggetti coinvolti.

In primo luogo, le strutture sanitarie «devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile» anche per i danni cagionati dal personale «a qualunque titolo operante presso le strutture», sia in qualità di dipendente (c.d. «strutturato») sia in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale (art. 10, comma 1, 1° e 2° periodo, legge n. 24/2017). Le strutture, quindi, oltre che per la responsabilità civile derivante da fatto proprio, devono essere necessariamente assicurate anche per la responsabilità civile derivante da fatto altrui, ossia dall'attività di tutti i professionisti sanitari che operino al loro interno. Si tratta, quindi, in quest'ultimo caso, di un'assicurazione per conto altrui, ai sensi dell'art. 1891 del codice civile.



Le strutture sanitarie, inoltre, devono stipulare polizze assicurative o adottare altre analoghe misure «per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7» (art. 10, comma 1, 3° periodo, legge n. 24/2017). Le strutture, pertanto, devono assicurare anche i professionisti sanitari di cui si avvalgono, per il caso in cui costoro siano chiamati in prima persona a rispondere dei danni arrecati ai pazienti, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Tale previsione, tuttavia, da un lato fa salva la possibilità di rivalsa di cui all'art. 9, legge n. 24/2017 (con i limiti ivi previsti); dall'altro lato, non si applica con riferimento ai professionisti sanitari che operino in regime di libera professione («Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2»).

In secondo luogo, la legge prevede che per i professionisti sanitari che svolgano la propria attività al di fuori delle citate strutture sanitarie o che comunque operino in regime di libera professione (anche intramuraria) rimanga fermo l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile a tutela del cliente-paziente, già previsto da altre disposizioni (art. 10, comma 2, legge n. 24/2017).

Infine, i professionisti sanitari operanti «a qualunque titolo» nelle strutture sanitarie pubbliche o private sono tenuti a stipulare, con oneri a proprio carico, «un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave» «[a] fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'art. 9 e all'articolo 12, comma 3» (art. 10, comma 3, legge n. 24/2017), ossia al fine di garantire efficacia alle azioni di rivalsa della struttura sanitaria o di responsabilità amministrativa promossa dal pubblico ministero presso la Corte dei conti (art. 9, legge n. 24/2017), nonché all'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore (art. 12, comma 3, legge n. 24/2017, a sua volta soggetta ai limiti di cui all'art. 9, comma 6, legge n. 24/2017), nei loro confronti.

Oltre a tali diverse forme di assicurazione obbligatoria, la legge n. 24/2017 prevede sia la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione che presti la copertura assicurativa alla struttura sanitaria o al professionista sanitario che operi in regime di libera professione (art. 12, comma 1), sia il litisconsorzio necessario — rispettivamente della struttura o del professionista sanitario — nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa di assicurazione (art. 12, comma 4).

Non è prevista un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore nei casi di assicurazione obbligatoria del professionista sanitario ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge n. 24/2017, in quanto — come già rilevato — tale assicurazione è stipulata non a copertura della responsabilità civile del professionista medesimo nei confronti dei pazienti, ma al fine di garantire efficacia alle azioni di rivalsa o all'azione di responsabilità amministrativa promosse nei suoi confronti.

L'azione diretta del danneggiato, peraltro, è divenuta pienamente operativa, ai sensi dell'art. 12, comma 6, legge n. 24/2017, solo dal 16 marzo 2024, con l'entrata in vigore del decreto interministeriale n. 232/2023 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati), il quale ha determinato — tra l'altro — i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie nonché per gli esercenti le professioni sanitarie.

Così illustrato il quadro normativo di riferimento, nel caso in esame — come anticipato — appaiono sussistere tutti i requisiti espressi dalla giurisprudenza costituzionale per ravvisare quella «ingiustificata disparità di trattamento, tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile» che ha condotto alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e 159 del 2022.

L'imputato — come ricordato più volte — è un medico c.d. «strutturato», dipendente dell'azienda sanitaria (pubblica) ... di ..., e ha chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore di tale azienda sanitaria, ossia S...

L'assicurazione, come risulta dai documenti depositati dalla difesa dell'imputato all'udienza del 29 gennaio 2025, è prestata «per il rischio di responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'azienda/assicurato in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi — anche interni — e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa né eccettuata, comprese le attività umanitarie in genere, attività comunque e ovunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, comprese tutte le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati, anche in forma di consorzi o società miste, anche quelli di carattere tecnico, amministrativo, sociale, culturale e assistenziale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono compresi in garanzia l'esercizio di ospedali, comprese le sedi distaccate, ambulatori, di centri per il recupero e l'inserimento lavorativo di soggetti con handicap, anche mentali e tossicodipendenti, centri di educazione psicomotoria, distretti socio-sanitari ecc.», con la precisazione che «[i]l soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione è pertanto: - L'Azienda; - Il direttore generale, anche in



qualità di legale rappresentante dell'Azienda, il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il direttore dei Servizi sociali e della funzione territoriale, il direttore scientifico; - I componenti del Comitato etico di ciascuna Azienda; - Tutti i dirigenti, i funzionari e i dipendenti della Azienda e tutti i soggetti dalla stessa incaricati che, anche se non dipendenti, partecipano a qualsiasi titolo alle attività della Azienda».

Si è quindi in presenza, in primo luogo, di un'ipotesi di assicurazione obbligatoria, prevista dall'art. 10, comma 1, legge n. 24/2017, il quale impone alle strutture sanitarie di assicurarsi non solo per i danni derivanti da fatto proprio (p. es. per difetti di organizzazione), ma anche per i danni derivanti dal fatto altrui costituito dall'esercizio della professione sanitaria da parte dei professionisti sanitari che operino presso di loro.

In secondo luogo, è prevista dalla legge (art. 12, comma 1, legge n. 24/2017) ed è oggi pienamente operativa (dopo l'adozione del regolamento di cui al decreto interministeriale n. 232/2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024) la possibilità di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore.

Ricorre, quindi, il caso previsto dall'art. 185, 2° comma, c.p., in quanto l'assicuratore della struttura sanitaria è tenuto dalla legge civile a rispondere per il fatto dell'imputato.

Va peraltro rilevato che, sebbene la sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2022 abbia chiarito che la previsione del litisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del danno non sia, in realtà, un requisito necessario al fine di ricondurre la fattispecie alle ipotesi di responsabilità civile *ex lege* di cui all'art. 185, 2° comma, c.p. («il solo elemento realmente indispensabile affinché l'assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile è la previsione normativa [...] dell'azione diretta del danneggiato»: punto 3.3 del Considerato in diritto), in ogni caso la legge n. 24/2017, come illustrato in precedenza, prevede anche tale litisconsorzio necessario (art. 12, comma 4).

Oltre a ciò, ricorre senza dubbio anche la «funzione plurima» di garanzia già valorizzata nelle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022. È infatti evidente come le forme di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione sanitaria tutelino tanto l'assicurato-professionista sanitario (che viene manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, potendo così esercitare la professione sanitaria con maggiore serenità, secondo le finalità della legge n. 24/2017) quanto il danneggiato-paziente (garantendo a quest'ultimo il ristoro dei danni subiti, anche in ragione del carattere «fondamentale» del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione).

Appare quindi sussistere un'ingiustificata disparità di trattamento — con conseguente violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione — tra l'imputato assoggettato all'azione risarcitoria nel processo penale (a cui è precluso, in forza dell'attuale previsione dell'art. 83 del codice di procedura penale, di ottenere la citazione dell'assicuratore della struttura quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa azione in sede civile (che invece può chiamare in garanzia, ai sensi degli articoli 1917, 4° comma, c.c. e 106 c.p.c., il medesimo assicuratore), già riscontrata nelle sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 della Corte costituzionale, a fronte della quale «l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo [...] rischia di rimanere compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese» (così sent. n. 159 del 2022, punto 3.6 del Considerato in diritto).

Non può ritenersi un ostacolo alla sussistenza della cennata disparità di trattamento il fatto che, nel caso di specie, sia stata chiesta la citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della struttura, ossia di un soggetto che è parte di un contratto stipulato con una persona (giuridica) diversa dall'imputato (ossia con la struttura sanitaria).

Si è infatti in presenza, come già rilevato, di un'assicurazione per conto altrui, secondo lo schema di cui all'art. 1891 del codice civile, in forza del quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il professionista sanitario quella di assicurato.

Ciò che rileva, ai fini della riconducibilità della fattispecie al paradigma di cui all'art. 185, 2° comma, c.p., è che ricorra il caso di persone (in questa ipotesi, giuridiche) «che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere» per il fatto dell'imputato. Tale situazione sicuramente si ravvisa nel caso di specie, in cui l'assicuratore, pur avendo stipulato il contratto di assicurazione con la struttura sanitaria (contraente), deve rispondere — anche direttamente nei confronti del danneggiato — per il fatto dell'imputato-danneggiante (assicurato). Ricorre quindi senza dubbio un'ipotesi di responsabilità civile *ex lege*, a nulla rilevando che l'imputato non sia parte del rapporto contrattuale tra l'assicuratore e la struttura sanitaria.

Per le ragioni esposte, non può ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, legge n. 24/2017, l'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato esercente la professione sanitaria.

Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte con riferimento alla richiesta, da parte dell'imputato esercente la professione sanitaria in regime libero-professionale, di citare quale responsabile civile il proprio assicuratore ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge n. 24/2017 (per cui sono ugualmente previste l'obbligatorietà della copertura assicurativa



e l'azione diretta del danneggiato; anche in tal caso, inoltre, l'assicurazione svolge una «funzione plurima» di garanzia, a tutela tanto del paziente-danneggiato quanto dell'esercente la professione sanitaria-danneggiante). Tale questione, tuttavia, non è rilevante nel caso di specie, il quale si riferisce ad un medico c.d. «strutturato», e al più potrà essere valutata dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 27, legge n. 87/1953.

Non si ignora che analoghe questioni, sollevate dal Tribunale di Avellino e dal Tribunale di Palermo, sono state dichiarate dalla Corte costituzionale l'una inammissibile e l'altra manifestamente inammissibile, rispettivamente con sentenza n. 182 del 2023 e con ordinanza n. 177 del 2024.

In entrambi i casi, tuttavia, i giudici rimettenti avevano rappresentato la richiesta dei rispettivi imputati di citare, quali responsabili civili, i propri assicuratori, senza tuttavia precisare se le polizze relative ai professionisti sanitari fossero riconducibili all'art. 10, comma 3, legge n. 24/2017 (forma di assicurazione certamente obbligatoria, ma relativa alla copertura con riferimento alle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa, come tale senza possibilità di azione diretta da parte del danneggiato-paziente), all'art. 10, comma 2, legge n. 24/2017 (assicurazione dei professionisti sanitari operanti in regime libero-professionale, con conseguente difetto di rilevanza delle questioni, posto che nei giudizi *a quibus* si verteva in casi di medici c.d. «strutturati») o, ancora, a polizze liberamente stipulate dai professionisti sanitari in assenza di un obbligo di legge (con conseguente impossibilità di ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 185, 2° comma, c.p.).

A fronte dell'«inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento», pertanto, il Giudice delle leggi aveva dichiarato inammissibili tali questioni.

Nel caso di specie, tuttavia, si è precisato che l'assicuratore di cui l'imputato ha chiesto la citazione quale responsabile civile è quello della struttura sanitaria, con il quale quest'ultima ha stipulato una polizza ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n. 24/2017.

In ragione di quanto illustrato in precedenza, si ritiene adeguatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, nonché indicate le caratteristiche del rapporto che lega assicuratore, struttura sanitaria (contraente) e imputato (assicurato).

4. Impossibilità di operare un'interpretazione costituzionalmente orientata

La previsione legislativa censurata, di cui all'art. 83 del codice di procedura penale, non consente di operare interpretazioni costituzionalmente orientate che, a partire dal medesimo testo della disposizione, superino il contrasto con la Costituzione sopra evidenziato. D'altronde, in precedenza si è sempre reso necessario un intervento della Corte costituzionale al fine di consentire all'imputato di richiedere, in particolari ipotesi (che si ritengono sovrapponibili a quella oggi in esame), la citazione del responsabile civile.

È quindi inevitabile la rimessione della questione alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in corso.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato;

Dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale;

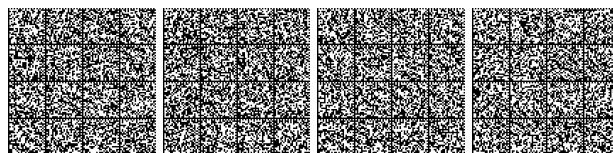
Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Ordinanza letta in udienza.

Verona, 28 marzo 2025

Il giudice: ZUCCON



N. 83

Ordinanza del 20 marzo 2025 del Tribunale di Vercelli nel procedimento penale a carico di D. A.

Reati e pene – Rapina – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, allorquando concorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, n. 3-ter, dell'art. 628 cod. pen.

– Codice penale, art. 628, quinto comma.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

SEZIONE PENALE

Il Tribunale ordinario di Vercelli, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

dott. Enrica Bertolotto, Presidente;

dott. Paolo De Maria, giudice;

dott. Mariaelena Crivelli, giudice;

Ha pronunciato la presente ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale.

1. Premessa

Si procede, nelle forme del giudizio ordinario, nei confronti di A... D..., chiamato a rispondere, con decreto che dispone il rinvio a giudizio emesso dal GUP del Tribunale di Vercelli in data 13 giugno 2024, del delitto di rapina aggravata dall'essere stato commesso il fatto all'interno di un mezzo di pubblico trasporto e della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, reati contestati come commessi a ... in data ... All'imputato, in particolare, si contesta di avere minacciato un passeggero seduto a bordo del treno regionale ..., facendogli credere di essere armato, così da ottenere la consegna della somma di cinquanta euro.

Esaurita l'assunzione delle prove, all'udienza 13 marzo 2025, il Tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e ha invitato le parti a discutere: il pubblico ministero ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e 2000 euro di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti; la difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato e, in via di subordine, il minimo edittale della pena e i doppi benefici di legge ove concedibili. All'udienza del 20 marzo 2025, in assenza di repliche, il Tribunale ha dichiarato chiuso il dibattimento e si è ritirato in camera di consiglio, al termine della quale ha dato lettura alle parti della presente ordinanza.

2. Rilevanza della questione

Il Tribunale è chiamato a giudicare sull'imputazione di rapina propria aggravata dall'essere stato commesso il fatto all'interno di un mezzo di pubblico trasporto.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire il fatto in termini adesivi alla qualificazione prospettata nel capo di incolpazione.

La persona offesa, R... M... C... ha riferito di essere stato avvicinato da un ragazzo mentre, in data ..., si trovava a bordo del treno regionale partito da ... intorno alle ... in direzione ...; il giovane che gli si era avvicinato, dopo un breve scambio di battute, affermava di essere un rapinatore e di non essere solo, accompagnando il gesto con il movimento della mano all'interno di una tasca. Intimorito dalle parole e dal gesto del malvivente, R... M... aveva quindi dato seguito alla richiesta di consegnare i soldi che aveva con sé. Per contro, dopo avere preso il danaro (circa 50 euro), il rapinatore si era scusato per l'accaduto, spiegandogli che non era solito ricorrere a simili condotte, di avere bisogno di soldi per saldare un debito ed evitare così di essere picchiato e che avrebbe potuto denunciarlo.

Quella stessa sera, grazie alla descrizione del soggetto e degli indumenti fornita dalla persona offesa, la Polfer di Vercelli aveva individuato un giovane di ... anni (la stessa età che il rapinatore si era attribuito), il quale, condotto presso gli uffici della locale Questura, veniva riconosciuto dopo poche ore da R... M... grazie ad alcune caratteristiche somatiche (taglio vicino ad un occhio, capelli rossi) e al vestiario (tra cui uno scaldacollo che era rimasto particolarmente impresso nella memoria della persona offesa).

Il soggetto in questione veniva quindi compiutamente identificato in A... D..., la cui effigie, peraltro, è stata nuovamente indicata dalla persona offesa nel corso della sua audizione dibattimentale.



L'imputato, detenuto per altra causa e rinunciante a comparire, non ha fornito la propria versione dei fatti né nel corso del giudizio né in sede di indagini preliminari.

Il fatto, così come sopra sommariamente riassunto, è suscumbibile nella fattispecie di rapina propria consumata, ravvisabili essendo tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti da tale incriminazione (la minaccia, il nesso eziologico tra quest'ultima e l'impossessamento del danaro, la compromissione della facoltà di autodeterminazione della parte offesa, il dolo specifico, in capo al soggetto agente, di conseguire un profitto ingiusto).

Quanto alle forme di manifestazione del reato, è indubitabile la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-ter), del codice penale, essendo il fatto stato commesso a bordo di un treno regionale.

Nondimeno, il Tribunale ritiene applicabile al caso di specie la circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla Consulta con sentenza n. 86 del 2024, applicabile «strutturalmente» anche all'ipotesi di rapina propria [cfr. oltre alla motivazione della sentenza citata, anche Corte costituzionale, ordinanza n. 186 del 2024]. Valutati i mezzi, le modalità e le altre circostanze dell'azione è possibile riconoscere il disvalore del fatto nei termini di contenuta gravità: viene in rilievo una condotta estemporanea, priva di profili di organizzazione; danno patrimoniale cagionato alla vittima è di non rilevante entità (ancorché non irrisorio e tale da rendere configurabile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, del codice penale); le stesse modalità della condotta, compendiate esclusivamente nel ricorso alla minaccia, pur incidenti sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa, si contraddistinguono per minima lesività, anche avuto riguardo alla natura implicita della prospettazione (è lo stesso R... M... a confermare di avere semplicemente «supposto» che il sedicente rapinatore avesse con sé un'arma). A queste considerazioni va aggiunto che l'autore del fatto si è addirittura giustificato, scusandosi per quanto appena commesso, per poi congedarsi invitando la vittima a denunciarlo (con ciò da un lato mostrando di essere consapevole e di accettare le conseguenze delle proprie azioni e, dall'altro, rassicurando la vittima in ordine all'assenza di future ritorsioni nel caso in cui ella si fosse rivolta alle Forze dell'ordine).

Ora, il dubbio di legittimità costituzionale nasce dal fatto che il divieto di cui all'art. 628, comma 5, del codice penale comporta l'impossibilità di bilanciare la ritenuta attenuante della lieve entità del fatto - introdotta dal giudice delle leggi proprio come «valvola di sicurezza» del sistema sanzionatorio sotto il profilo della proporzionalità della pena - con l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-ter), del codice penale e che, pertanto, nella commisurazione della pena si dovrebbe muovere da una pena base di anni sei di reclusione ed euro 2.000 di multa (minimo di legge previsto dall'art. 628, comma 3, del codice penale già vigente al momento del fatto). Anche a voler riconoscere in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche (valorizzando la condotta immediatamente successiva al fatto), le successive diminuzioni, da operarsi su tale entità di pena, determinerebbero la concreta irrogazione di una pena non inferiore ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 889 di multa, che si ritiene macroscopicamente sproporzionata alla gravità del fatto.

3. Non manifesta infondatezza della questione

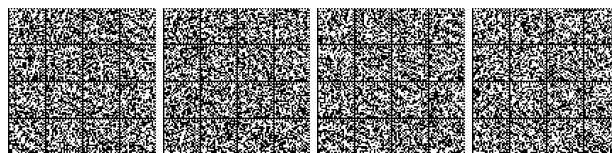
I parametri di costituzionalità che, secondo il collegio giudicante, vengono in rilievo sono gli articoli 3 e 27 della Costituzione (uguaglianza e necessaria proporzionalità della pena tendente alla rieducazione dei condannati).

Il dubbio di costituzionalità del divieto nasce dall'avvertita esigenza di dare una risposta individualizzante al trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei principi di proporzionalità e uguaglianza.

Del resto, l'introduzione nell'ordinamento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, avvenuta in relazione alle ipotesi di rapina con la citata sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024 (sulla falsariga di quanto già avvenuto in relazione al delitto di estorsione e, ancor prima, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione), risponde all'esigenza di offrire una costituzionale «valvola di sicurezza» a fronte di un minimo edittale comminato dal legislatore particolarmente aspro. Ad essere avvertita, in chiave comparativa, è la necessità di scongiurare il rischio di irrogazione di una sanzione non proporzionata all'effettiva gravità del fatto, ove questo sia immune da quei profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a comminare un minimo edittale severo.

Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui venga in rilievo l'attenuante della lieve entità del fatto, il divieto di bilanciamento di cui all'art. 628, comma 5, del codice penale preclude il raggiungimento di questo risultato: a fronte di fatti connotati da minore gravità e disvalore, infatti, il giudice dovrebbe infliggere una pena muovendo da un minimo edittale pari a sei anni di reclusione e 2.000 di multa, ciò che, in definitiva, vanifica l'introduzione della «valvola di sicurezza» riconosciuta dalla Consulta.

Nella giurisprudenza costituzionale si rinvencono molteplici decisioni atte a censurare la previsione di automatismi sanzionatori incentrati sulla personalità dell'autore del reato, a discapito della centrale valutazione in ordine alla gravità del fatto di reato. E così, nel corso degli anni, si sono succedute numerose declaratorie di incostituzionalità dell'art. 69, comma 4, del codice penale in relazione al divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva reiterata [cfr. sentenza n. 251/2012, in relazione all'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; sentenza n. 74/2016 in relazione all'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del decreto del Presidente



della Repubblica n. 309/1990; sentenza n. 105/2014, in relazione all'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, del codice penale; sentenza n. 106/2014 in relazione all'attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, del codice penale; sentenza n. 205/2017, in relazione all'attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, L.F.; sentenza n. 73/2020, in relazione all'attenuante di cui all'art. 89 del codice penale; sentenza n. 55/2021, in relazione all'attenuante di cui all'art. 116 del codice penale; sentenza n. 94/2023, in relazione all'attenuante di cui all'art. 311 del codice penale].

La Corte costituzionale nella sentenza n. 146/2021 ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, del codice penale nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con la sentenza n. 68/2012 relativamente al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Sebbene anche quest'ultima pronuncia, come le altre sopra richiamate, abbia ad oggetto il divieto di prevalenza tra l'attenuante del fatto lieve e la recidiva reiterata, si ritiene che i principi di diritto in essa affermati valgano, a maggior ragione, nel caso di specie.

Invero, esattamente come avvenuto in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'introduzione dell'attenuante del fatto di lieve entità è volta a tutelare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: l'attenuante di cui si discute tende, infatti, ad assicurare ossia a sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell'offensività della condotta.

Tale esigenza verrebbe meno laddove per effetto dell'automatismo discendente dal divieto assoluto di bilanciamento previsto dall'art. 628, comma 5, del codice penale non fosse possibile regolare il trattamento sanzionatorio in modo diversificato alla luce della concreta offensività del fatto giudicato: in altri termini, l'operatività di tale divieto comporterebbe che fatti di minore entità, come quella oggetto del presente giudizio, possano essere irragionevolmente puniti con la stessa pena prevista per le ipotesi più gravi. Tale *vulnus*, con riferimento all'aggravante di cui si discute (art. 628, comma 3, n. 3-ter del codice penale), sarebbe ancora maggiore data l'assolutezza del divieto di bilanciamento, la natura oggettiva dell'aggravante e la sua obbligatoria applicazione (a differenza dell'ipotesi contemplata dall'art. 99, comma 4, del codice penale).

D'altro canto, l'eliminazione del divieto di bilanciamento non comprometterebbe la tutela degli interessi sottesi alla scelta del legislatore di puntualizzare il disvalore del fatto mediante la previsione dell'aggravante di cui si discute, che resterebbe comunque un elemento da prendere in considerazione e valutare nel contesto del giudizio di bilanciamento.

Il censurato divieto di bilanciamento, oltre a vanificare l'esigenza di riequilibrio sanzionatorio a fronte di fatti di più contenuta gravità, si rivela ancor più irragionevole alla luce della bilanciabilità, senza vincoli, dell'attenuante di lieve entità con le ulteriori aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, nn. 1), 2), 3-*quinqies*) del codice penale che pure possono venire in rilievo e che possono astrattamente configurare situazioni di analogo o addirittura maggiore disvalore.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma 5, del codice penale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 allorquando concorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, n. 3-ter), del medesimo art. 628 del codice penale;

Ordina la sospensione del processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Vercelli, 20 marzo 2025

La Presidente: BERTOLOTTO

L'estensore: DE MARIA



N. 97

Ordinanza del 30 aprile 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da M. S. contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Regione Toscana e Azienda USL Toscana nord ovest

Reati e pene – Omicidio del consenziente – Omessa previsione dell'esclusione della punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per l'assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole.

– Codice penale, art. 579.

TRIBUNALE DI FIRENZE

QUARTA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare d'urgenza *ex art. 700* del codice di procedura civile iscritto al n. r.g. 4329/2025 promosso da: M. S. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. Gallo Filomena, dell'avv. Calandrini Angioletto e dell'avv. Re Francesca, ricorrente contro:

Ministero della salute (C.F. 80242250589), difesa *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;

Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 00399810589), difesa *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;

e con l'intervento della Azienda USL Toscana Nord Ovest con il patrocinio dell'avv. Cei Luca e dell'avv. Orlandini Matteo, intervenuto.

Il Giudice dott. Umberto Castagnini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 aprile 2025, ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. L'oggetto della controversia

M. S. ha proposto ricorso d'urgenza *ex art. 700* del codice di procedura civile dinanzi all'intestato Tribunale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della salute al fine di sentire accertare, previa eventuale rimessione della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 579 del codice penale, la sussistenza in capo alla stessa del «diritto fondamentale ad autodeterminarsi nelle scelte terapeutiche in materia di fine vita, nella sua declinazione del diritto di scegliere, in modo libero, consapevole e informato, di procedere alla somministrazione del farmaco letale in modalità eteronoma e dunque da parte del personale sanitario».

A fondamento del ricorso ha dedotto che:

ella è affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario il cui esordio risale al ..., con episodi di difficoltà deambulatorie e progressiva perdita della capacità motoria;

il decorso della malattia è stato piuttosto rapido fino all'attuale situazione di completa tetraparesi spastica che determina la compromissione in via definitiva di tutti e quattro gli altri;

la stessa è completamente immobile, impossibilitata a deambulare nonché a compiere qualsiasi attività quotidiana senza l'ausilio di terze persone;

a causa del progredire della sua patologia, soffre di disfagia per liquidi e solidi per la quale le è stata prospettata l'indicazione clinica di inserimento della PEG e quindi l'attivazione della nutrizione artificiale che ella ha rifiutato in piena attuazione del suo diritto ad autodeterminarsi nell'ambito delle scelte terapeutiche, anche salvavita;

la stessa in data ... ha attivato presso la ASL territorialmente competente, alla luce della sentenza di incostituzionalità parziale dell'art. 580 del codice penale n. 242/2019 della Corte costituzionale, la richiesta di verifica delle condizioni per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita;



in un primo momento, con decisione del ..., la commissione multidisciplinare aveva espresso un parere negativo perché la paziente non risultava essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;

a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 135/2024, l'azienda sanitaria in data ... ha rivisto la propria posizione ed espresso parere positivo accertando la sussistenza delle condizioni individuate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 per l'accesso al suicidio medicalmente assistito;

in data ... la ricorrente trasmetteva la relazione del medico di fiducia, dott. ... con l'indicazione del farmaco letale e delle metodiche di autosomministrazione maggiormente aderenti alle condizioni fisiche e motorie della stessa;

in data ... l'azienda sanitaria trasmetteva la relazione finale della commissione medica multidisciplinare comprensiva del parere del comitato etico che confermava l'adeguatezza della procedura indicata, opponendo tuttavia il proprio rifiuto all'espletamento della cd. fase esecutiva sostenendo che tutti i relativi adempimenti (acquisto del farmaco, reperimento della strumentazione, individuazione del medico) fossero a carico della ricorrente;

la difesa contestava tale tesi e nell'ambito della successiva interlocuzione con l'azienda sanitaria emergeva, in ogni caso, l'assenza sul mercato di strumentazione medica, pompa infusoriale da attivarsi con comando vocale oppure azionabile tramite la bocca, uniche due modalità aderenti alle condizioni della ricorrente, e quindi l'impossibilità anche sotto tale profilo all'accesso al suicidio assistito.

A fronte della impossibilità di autosomministrazione del farmaco letale per via endovenosa stante l'assenza di presidi medici idonei e della impossibilità o comunque dei gravi rischi connessi all'assunzione del farmaco per via orale, la ricorrente ha chiesto accertarsi in via d'urgenza il proprio diritto alla autodeterminazione terapeutica mediante la somministrazione del farmaco per via endovenosa da parte di un soggetto terzo, già individuato nel medico di fiducia della ricorrente.

Ha evidenziato la disparità di trattamento e la discriminazione attualmente presente nel nostro ordinamento tra malati che conservano — anche se limitate — facoltà motorie che permettono loro di autosomministrarsi il farmaco letale nel rispetto delle condizioni indicate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 e malati che si trovano, addirittura, in condizioni fisiche peggiori, stante la completa impossibilità di movimento alcuno ma la piena conservazione delle proprie facoltà intellettive, costretti a subire una compressione totale della propria facoltà di autodeterminarsi, non potendo autosomministrarsi il farmaco letale, e avendo quale unica opzione quello di essere sottoposti a sedazione profonda e continua, scelta che non può essere obbligata dalle situazioni di fatto, soprattutto quando la persona, come nel caso di specie, rifiuta tale possibilità perché non aderente alle proprie opinioni personali.

Considerando che, allo stato attuale della legislazione, l'attuazione e il riconoscimento di tale diritto di autodeterminazione in ambito sanitario discendente dagli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, sarebbe ingiustificatamente compresso dalla punibilità della condotta di colui che somministri il farmaco letale *ex art. 579* del codice penale, la ricorrente ha rilevato che l'unica possibilità per vedere rispettato tale diritto, indipendentemente dalle condizioni fisiche della persona e quindi dalla capacità o modalità di autosomministrazione del farmaco letale, che sia stata sottoposta a verifica dal SSN ai sensi della sentenza n. 242/2019, risieda in un intervento del Giudice delle leggi che dichiari l'illegittimità dell'*art. 579* del codice penale, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione nonché con l'*art. 117* della Costituzione in riferimento agli articoli 8 e 14 CEDU, nei termini anzidetti.

Con istanza del 7 aprile 2025 la difesa della ricorrente ha rappresentato che le condizioni di M. S. hanno visto un serio e repentino aggravamento, che ha portato, il ..., a un ricovero d'urgenza al Presidio ospedaliero «...» di ... a causa di una infezione delle vie respiratorie complicata da insufficienza respiratoria. È stato necessario intervenire con ventilazione non invasiva, aspirazione naso-faringea di secrezioni data la incapacità ad espettorare validamente e successivamente di ossigenoterapia in continuo. Una volta stabilizzate le sue condizioni è stata dimessa in data Ha prodotto una relazione del medico di fiducia dott. ... nella quale si rappresenta che ella non è più in grado di tossire efficacemente per una evidente progressione clinica di malattia con conseguente seria probabilità di soffocamento a causa dell'ostruzione delle vie aeree; che pur necessitando ed effettuando ossigenoterapia in continuo circa 3/4 l/m, vista la compromissione della sua capacità respiratoria, perdura comunque il rischio di dispnea.

Alla luce dell'aggravamento del quadro clinico la ricorrente ha quindi chiesto che sia autorizzato, anche con decreto *inaudita altera parte*, il medico di fiducia dott. ..., a procedere all'attuazione materiale del proposito suicidario tramite somministrazione diretta del farmaco letale su richiesta e conferma della sig.ra S. che non ha la possibilità di autosomministrarsi il predetto farmaco in autonomia. In via subordinata, ha chiesto comunque una anticipazione dell'udienza di discussione.

Con decreto dell'8 aprile 2025, ritenuto di non poter accogliere la richiesta formulata in via principale, è stata anticipata l'udienza di discussione al 23 aprile 2025 e disposta la chiamata in causa *ex art. 107* del codice di procedura civile della Azienda USL Nord Ovest.



Si sono costituiti in giudizio il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni convenute; l'inammissibilità dell'azione proposta per carenza di interesse ad agire essendo la stessa finalizzata esclusivamente a proporre una questione di legittimità costituzionale senza che sussista il requisito della incidentalità e pregiudizialità che postula una diversità di petita delle due controversie.

La ASL Toscana Nord Ovest, intervenuta in giudizio su ordine del giudice, ha dato atto che in data 14 marzo 2025 è stata approvata dal Consiglio regionale della Toscana la legge regionale n. 16/2025 con la quale è stata dettata la procedura per attuare in modo uniforme da parte di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale i principi di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 già disciplinate in autonomia dalla ASL Toscana Nord Ovest con la delibera n. 780/2021.

Ha rilevato che a seguito dell'approvazione di tale legge, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, anche in relazione alla posizione della ricorrente, con nota prot. n. .../... del ... ha trasmesso una specifica richiesta all'Ente per il supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), che funge da centrale di committenza per l'intero servizio sanitario regionale, chiedendo l'immediato avvio di una procedura urgente di acquisto di due pompe infusionali con caratteristiche tali da renderle idonee all'utilizzo nei casi che presentino condizioni analoghe a quello che ci occupa.

L'ESTAR ha comunicato in data ... (doc. n. 4) di aver preso in carico la richiesta precisando che, «Trattandosi di dispositivi non presenti sul mercato», di aver «pubblicato un avviso di consultazione di mercato, finalizzata a individuare potenziali fornitori, in modo da poter individuare un percorso di acquisto il più possibile confacente alle necessità espresse».

Ciò premesso, l'azienda sanitaria ha eccepito l'inammissibilità della domanda stante l'assenza di strumentalità della tutela cautelare rispetto al procedimento di merito e la irreversibilità degli effetti che determinerebbe l'esecuzione del provvedimento; la carenza di interesse ad agire considerando che la questione di legittimità costituzionale che si intenderebbe sollevare riguarda una norma (art. 579 del codice penale) non applicabile alla ricorrente. Nel merito, l'inconfigurabilità del diritto invocato considerato altresì che l'atto di provocare la morte non potrebbe comunque mai qualificarsi come atto medico anche alla luce di quanto previsto dal Codice Deontologico. Ha ritenuto non integrato il presupposto del *periculum in mora* considerata la tempestiva attivazione della ASL per la ricerca di dispositivi idonei e la circostanza che l'impossibilità di accedere al suicidio assistito deriverebbe dalla sola scelta personale di non avvalersi al momento di una delle due possibili vie esecutive utilizzabili (somministrazione orale) ancora praticabile.

All'udienza del 23 aprile 2025, dopo ampia discussione, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. In particolare, la ricorrente ha precisato di insistere nella domanda rassegnata nel ricorso introduttivo così come integrata nell'istanza del 7 aprile 2025.

2. Sulle eccezioni preliminari

Le eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni resistenti appaiono, ad un primo e sommario vaglio, infondate e quindi non idonee a precludere la rilevanza della questione di costituzionalità.

Appare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la controversia verte in materia di diritti soggettivi, di rango costituzionale, quali sono quello alla salute e all'autodeterminazione del malato (artt. 2, 3, 13, 32 della Costituzione). Non vengono in rilievo profili di discrezionalità della pubblica amministrazione tenuto conto peraltro che, contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocatura, il *petitum* sostanziale non è rappresentato dalla condanna dell'azienda USL a disporre la somministrazione del farmaco letale, per il tramite del personale sanitario, avendo la parte dichiarato di aver già individuato il medico di fiducia dichiaratosi disponibile.

Nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Firenze che appare sussistente quale giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie *ex art.* 25 del codice di procedura civile. Infatti, la struttura pubblica del servizio sanitario che, previo parere del comitato etico territorialmente competente, ha accertato le condizioni per l'accesso al suicidio assistito anche con riferimento alle modalità esecutive, ricade nel distretto di Corte di appello di Firenze. Inoltre, la violazione dell'invocato diritto di autodeterminazione derivante dai divieti previsti dalla legislazione ordinaria in ordine alla somministrazione eteronoma del farmaco letale si concretizza nel luogo dove vive l'attrice.

Non appare fondata neppure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della salute e della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali articolazioni del Governo della Repubblica, venendo in rilievo principi fondamentali in materia di diritto alla salute e autodeterminazione terapeutica, nonché la materia dell'ordinamento civile e penale dello Stato tanto che si chiede di sollevare incidentalmente una questione di legittimità costituzionale di una norma legislativa nazionale (art. 579 del codice penale). Ad ogni modo, è intervenuta in giudizio anche l'azienda sanitaria territorialmente competente.



In ordine alla compatibilità tra tutela d'urgenza ed azione di accertamento, dal tenore letterale dell'art. 700 del codice di procedura civile non sono rinvenibili limiti in tal senso, cosicché appare possibile assicurare via interinale l'accertamento rimuovendo lo stato di incertezza pregiudizievole, anche anticipando gli effetti del giudizio di merito. Sotto tale profilo si osserva che lo stato e la progressione della malattia, fonte di sofferenze intollerabili per la paziente, appaiono incompatibili con i tempi propri di un giudizio ordinario di cognizione e lo stato di incertezza circa la possibilità di accedere o meno alla morte medicalmente assistita limita e condiziona le scelte del malato in materia di fine-vita.

Quanto alla possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio introdotto con un'azione di mero accertamento, la ricorrente ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale che, a partire dalle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017, sia pur in materia elettorale, ha ritenuto ammissibile tale strumento quando sussiste l'interesse ad agire del ricorrente, il diritto fatto valere ha rilievo costituzionale e sussiste l'esigenza di eliminare «zone franche» dal controllo di costituzionalità.

Nel caso di specie, la necessità di esperire un'azione di accertamento nel giudizio principale si fonda sulla necessità per la ricorrente di conoscere la effettiva possibilità di ottenere lecitamente la somministrazione eteronoma del farmaco per via endovenosa, circostanza rilevante al fine di potersi orientare e compiere consapevolmente le proprie scelte in materia di fine-vita.

In attesa di un intervento del legislatore nazionale, allo stato attuale della normativa, l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario risulta l'unico rimedio possibile per consentire la verifica della effettiva ampiezza del diritto di autodeterminazione invocato.

Nel caso di specie, infatti, l'eventuale riconoscimento del diritto dell'istante passa necessariamente attraverso la dichiarazione di incostituzionalità parziale dell'art. 579 del codice penale, questione che potrebbe diversamente venire incidentalmente in rilievo solo in sede penale, ovvero in caso di violazione del precetto, soluzione certamente non prospettabile quale alternativa possibile.

Per tale ragione l'azione di accertamento, promossa nell'ambito di un procedimento cautelare ex art. 700 del codice di procedura civile, in considerazione dell'urgenza, appare l'unica modalità per consentire la verifica di un diritto di libertà nel pieno rispetto della legalità, senza la violazione del precetto penale.

In relazione alle doglianze sollevate dalle resistenti, si osserva che non sussiste, identità tra l'oggetto del giudizio principale e quello del giudizio incidentale in quanto la questione di legittimità costituzionale riguarda una norma penale che incrimina la condotta di un soggetto terzo mentre nel giudizio principale si chiede l'accertamento del diritto della ricorrente alla autodeterminazione. Il giudice comune è tenuto quindi a determinare il contenuto del diritto della ricorrente ed a verificare la sussistenza in concreto dei presupposti per l'esercizio, anche alla luce di quelle che saranno le indicazioni della Corte costituzionale in caso di accoglimento della questione di legittimità sollevata.

3. Sulla richiesta di tutela cautelare interinale

La tutela cautelare è un necessario ed essenziale corollario del più generale principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione.

Tale valore deve però coordinarsi con il principio di sindacato accentrato di costituzionalità sancito dal combinato disposto degli art. 134 della Costituzione, art. 1, legge costituzionale n. 1/1948 e art. 23, legge n. 87/1953.

Laddove infatti la situazione soggettiva *sub iudice* sia pregiudicata o negata da una norma ordinaria di dubbia legittimità, si profila un'antinomia tra norma ordinaria e Costituzione, la cui risoluzione spetta in via esclusiva alla Corte costituzionale.

Se in talune occasioni la dottrina e la giurisprudenza, al fine di contemperare i due principi, hanno ritenuto ammissibile una tutela cautelare anticipata *ad tempus*, che il giudice potrebbe concedere dopo aver rimesso la questione al giudice costituzionale, tale soluzione non appare concretamente prospettabile quando la misura cautelare non solo avrebbe effetti totalmente anticipatori ma anche irreversibili e ciò sulla base di un mero giudizio di non manifesta infondatezza, senza che il giudice delle leggi abbia avuto modo di pronunciarsi.

Non si intende sostenere che prima della pronuncia di incostituzionalità della norma ordinaria censurata non vi sia mai alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile, «inesistente» o «futura». Così facendo, la norma costituzionale verrebbe infatti radicalmente espunta dall'attività interpretativa del giudice, privandola così di quella valenza direttamente precettiva.

Tuttavia, nel caso di specie, a fronte della gravità e irreversibilità degli effetti discendenti dall'accoglimento della domanda, tenuto conto della natura penale della norma sulla quale si nutrono dubbi di legittimità costituzionale, coinvolgente soggetti terzi, bilanciando i contrapposti interessi in gioco, il Tribunale ritiene che la tutela cautelare non possa che tradursi in una sollecita rimessione della questione di legittimità costituzionale con sospensione del giudizio.

4. Sul quadro normativo



Per una più completa ed efficace esposizione della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate occorre ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento alla luce degli interventi più recenti della Corte costituzionale in materia di fine-vita.

La consulta, investita di due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui incrimina le condotte di mera agevolazione al suicidio anche quando esse non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima, si è pronunciata dapprima con ordinanza monitoria di rinvio della trattazione, riconoscendo l'esistenza di profili coinvolgenti scelte rimesse alla discrezionalità politico-legislativa, e, successivamente, stante l'inerzia del legislatore, con sentenza di merito, assumendo la legge n. 219/2017 sulle «Disposizioni anticipate di trattamento» (DAT), come parametro e strumento di disciplina.

In particolare, con la sentenza n. 242 del 22 novembre 2019 il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito suicida, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

La Corte ha riconosciuto che, nell'ambito della costituzionalmente necessaria tutela del diritto alla vita, l'art. 580 del codice penale — laddove punisce le condotte di mera agevolazione al suicidio — svolge la funzione di creare uno scudo protettivo intorno alle persone, specie quelle particolarmente deboli e vulnerabili, al fine di porle al riparo da scelte auto-lesive irreparabili, inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi modo con esse per l'esecuzione del proposito suicida.

La Corte, tuttavia, ha analizzato la specifica vicenda che aveva originato il giudizio *a quo* e, in particolare, la posizione di coloro che, affetti da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputano assolutamente intollerabili, pur capaci di prendere decisioni libere e consapevoli, sono tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale.

Ha osservato quindi che, pur essendo per natura soggetti particolarmente vulnerabili, costoro avrebbero già diritto, ai sensi della legge n. 219/2017, a rifiutare od interrompere il mantenimento artificiale in vita con contestuale sedazione palliativa profonda, ciò che a livello naturalistico prevedrebbe comunque l'intervento materiale di un terzo (tramite il distacco o lo spegnimento della macchina e la somministrazione della sedazione terminale).

Pertanto, l'ordinamento giuridico già conosce e definisce situazioni in cui lo scudo eretto a protezione della vita di persone pur vulnerabili può legittimamente venire meno, sicché impedire al paziente che versi nelle medesime descritte condizioni di ottenere un aiuto al suicidio, quando questa opzione — per il fatto di provocare una morte più rapida — gli appare un'alternativa più dignitosa per porre fine alla propria esistenza, integra un ostacolo irragionevole al pieno esercizio della libertà di autodeterminazione terapeutica.

Considerato il rischio che una declaratoria di illegittimità costituzionale pura e semplice della norma incriminatrice avrebbe potuto compromettere, nell'attesa di una nuova legge in materia, la tutela delle persone particolarmente vulnerabili, con la sentenza n. 242/2019 la Corte costituzionale ha altresì individuato, ricavandoli dal sistema, i presidi di legalità idonei a prevenire potenziali abusi: da un lato, poiché la pronuncia «attiene (...) in modo specifico ed esclusivo all'aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza», la procedura dovrà seguire le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 219/2017; dall'altro lato, la sussistenza delle circostanze che rendono non punibile il suicidio assistito dovranno essere verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Come successivamente chiarito con la recente sentenza n. 135/2024, i duplici interventi della Corte costituzionale del 2022 (in materia referendaria, in relazione all'abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale) e del 2019, di cui si è riferito, hanno individuato rispettivamente «una soglia minima di tutela della vita umana, che si impone al legislatore, così come al potere referendario, e che si risolve nella insostenibilità costituzionale di una ipotetica disciplina che dovesse far dipendere dalla mera volontà dell'interessato la liceità di condotte che ne cagionino la morte, a prescindere dalle condizioni in cui il proposito è maturato, dalla qualità del soggetto attivo e dalle ragioni da cui questo è mosso, così come dalle forme di manifestazione del consenso e dai mezzi usati per provocare la morte» e, all'opposto, il limite entro cui non può essere compressa la libertà di autodeterminazione del paziente «nella peculiare situazione descritta da tali pronunce, in cui questi avrebbe — comunque sia — la possibilità di porre termine alla propria vita rifiutando i trattamenti che ne assicurano la sopravvivenza, ovvero chiedendone l'interruzione». La Corte ha chiarito che «nell'ambito della cornice fissata dalle pronunce menzionate, dovrà riconoscersi un significativo spazio alla discrezionalità del legislatore, al quale spetta primariamente il compito di offrire una tutela equilibrata a tutti i diritti di pazienti che versino in situazioni di intensa sofferenza».



5. La sussistenza delle condizioni di cui alla sentenza Corte costituzionale n. 242/2019

A fronte di tale quadro normativo, si può passare ad esaminare la situazione personale della ricorrente.

Il primo dato rilevante e incontrovertito è che la commissione medica, in data ... (doc. 8), ha definitivamente accertato che sussistono «tutte le condizioni prescritte — patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili, trattamenti di sostegno vitale, consenso libero e consapevole — per considerare percorribile l'intenzione di ricorrere al suicidio assistito».

Si ricade pertanto in una ipotesi in cui, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, è tutelato il diritto di autodeterminazione del malato, comprendente anche il suicidio medicalmente assistito.

Quanto alle modalità di esecuzione, nella relazione del dott. ..., si precisa che «in linea teorica, il SMA può essere messo in atto grazie alla auto-introduzione nell'organismo di farmaci per via endovenosa e/o per via orale (e gastrica in caso di presenza di gastrostomia)».

Per quanto concerne la somministrazione per via orale si precisa che si tratta di una autosomministrazione per bocca di un cocktail di farmaci letali sciolti in una bevanda potabile «una volta deglutiti e ingeriti, i farmaci vengono adsorbiti a livello gastrico e/o intestinale penetrando nel circolo venoso e giungendo in modo progressivo al sistema nervoso centrale: questo meccanismo determina una latenza/ritardo rispetto alla via endovenosa: la perdita di coscienza non è rapida e completa ma progressiva, e inizia come assopimento dopo circa 15-20 minuti dalla ingestione; diviene completa e permanente dopo circa 30 minuti; l'attività respiratoria si riduce progressivamente a partire da 20-40 minuti, e la cessazione del battito cardiaco avviene entro 1 ora in oltre il 50% delle persone. Possibili complicazioni sono nausea, vomito, difficoltà nella deglutizione, rigurgito, inalazione con tosse, momenti di ripresa di coscienza, crisi epilettiche. È quindi necessario anche nel caso della via orale avere a disposizione una via venosa sicura posizionata nei giorni precedenti per via eco-guidata per poter adeguatamente e prontamente trattare queste possibili, anche se rare, complicazioni».

Considerate le complicazioni sopra descritte relative alla somministrazione orale e, in particolare, le difficoltà di deglutizione della paziente, che soffre di «disfagia per liquidi e solidi che prova frequentemente aspirazione in trachea di materiale ingerito o di secrezioni orali con conseguenti crisi respiratorie» (v. parere del Comitato Etico del ... doc. 2 ricorrente), tanto che era stato prescritto il posizionamento di PEG (rifiutato in base a quanto previsto dalla legge n. 219/2017), la ricorrente ha scelto, d'accordo con il medico di fiducia, di accedere alla morte medicalmente assistita solo mediante la via endovenosa.

Nonostante la commissione medica abbia espresso parere favorevole per entrambe le modalità indicate (orale e endovenosa) non pare che possa sindacarsi la scelta manifestata dalla paziente, non espressione di una mera preferenza immotivata, ma una scelta concordata con il medico di fiducia, sulla base delle possibili complicazioni della somministrazione orale, valutate anche le condizioni fisiche del malato.

Lo stesso Comitato Etico nel parere del ... «ritiene coerente con i principi etici e giuridici già menzionati favorire quanto più possibile il rispetto delle preferenze espresse dalla paziente...» (doc. 12 ricorrente).

6. L'impossibilità della auto-somministrazione del farmaco letale

A questo punto occorre considerare che è incontrovertito che la paziente, totalmente paralizzata dal collo in giù, come accertato nelle relazioni mediche in atti, potrebbe autosomministrarsi il farmaco letale per via endovenosa solamente con l'utilizzo di uno strumento meccanico azionato dal movimento dei muscoli della bocca, con il movimento dei bulbi oculari o con un comando vocale.

Tuttavia, la Azienda USL Toscana Nord-Ovest, chiamata in giudizio, ha confermato, di aver attivato urgentemente una procedura contrattuale per l'acquisto di tale strumentazione (anche alla luce della sopravvenuta legge regionale n. 16/2015) ma che tali dispositivi non sono presenti sul mercato e quindi non è in nessun modo possibile dar seguito alla richiesta (doc. 3 ASL).

All'udienza di discussione, su richiesta di chiarimenti, l'azienda sanitaria non ha saputo fornire alcuna previsione concreta sulla possibilità e comunque sui tempi per reperire tale strumentazione confermando che, al momento, tali apparecchi non esistono sul mercato.

In sostanza, allo stato, non si può prevedere se e quando eventuali imprese fornitrici potranno creare o adattare le pompe infusionali attualmente in produzione, considerati altresì i tempi e le procedure per le valutazioni di conformità necessarie per l'immissione sul mercato.

Il Ministero della salute non ha fornito ulteriori informazioni in proposito per cui si deve ritenere che la ricorrente, né privatamente né con l'ausilio della struttura pubblica, potrebbe utilizzare tale strumentazione, in tempi compatibili rispetto all'evoluzione della malattia.



Ad ogni modo, come evidenziato in ricorso, per il normale decorso e le caratteristiche della malattia, non si può neppure prevedere se ella *medio tempore* perderà anche il movimento dei muscoli del volto così che la via endovenosa rimarrebbe non solo la scelta ritenuta più idonea e con minori complicazioni, ma anche la sola tecnicamente possibile.

Da qui l'interesse a vedere accertato in via preventiva e urgente il diritto a procedere con tale modalità anche via eteronoma.

7. Sull'interesse ad agire

Occorre, in proposito, evidenziare che il controllo preventivo che la sentenza n. 242/2019 affida all'autorità pubblica, come affermato da questo Tribunale con ordinanza collegiale del 13 febbraio 2025 in altra vicenda in materia di fine-vita, non riguarda il consenso informato alla procedura, che è revocabile e modificabile sino all'ultimo momento come per ogni altro trattamento sanitario e che viene espresso in modo definitivo solo al momento in cui si dà inizio alla auto somministrazione dei farmaci, ma è funzionale ad una verifica della capacità del soggetto di autodeterminarsi consapevolmente in ordine ad un atto foriero di conseguenze non reversibili. «In altre parole, è compito dello Stato porre la persona in condizioni di scegliere — consapevolmente — il modo per lei più dignitoso di congedarsi dalla vita, essendo informata su tutte le alternative possibili le quali possono giocare un ruolo decisivo nel processo di formazione della sua volontà. Ma il processo di formazione della volontà — è fondamentale evidenziare — rimane nell'ambito del dominio del soggetto fino alla fine». Il malato può «legittimamente mutare il proprio convincimento sia in ordine *al* della procedura sia in ordine *al quomodo*, e siccome anche questi mutamenti di convincimento sono espressione del diritto all'autodeterminazione terapeutica, è necessario che la reclamata rimuova ogni ostacolo a che la paziente compia ciò in assoluta libertà e consapevolezza».

Nel caso di specie, la ricorrente si trova a dover decidere se accedere immediatamente al suicidio medicalmente assistito con somministrazione orale, pur esponendosi ad una procedura più gravosa e con possibili complicazioni, al fine di scongiurare il rischio che, perdendo definitivamente anche la capacità di deglutire, ella non abbia più nessuna possibilità di esercitare il proprio diritto di autodeterminazione in materia di fine-vita.

Ritiene il giudicante che proprio tale situazione di incertezza sia foriera di un grave pregiudizio in quanto pone la ricorrente di fronte ad una scelta drammatica, con il rischio che ella, per le proprie convinzioni, possa essere indotta ad anticipare una scelta in materia di fine-vita, non potendo prevedere l'evoluzione della malattia, per gli ostacoli esistenti rispetto alla procedura di morte medicalmente assistita per via endovenosa.

In sintesi, sussiste quindi un interesse concreto ed attuale alla presente azione di accertamento sotto tre profili.

In primo luogo, perché la somministrazione per via orale è ritenuta più gravosa, per le maggiori complicazioni che può determinare, meno confacente allo stato fisico della paziente e quindi motivatamente rifiutata dalla stessa.

In secondo luogo, in quanto sussiste un timore fondato che nelle more del giudizio venga comunque meno a causa dell'evoluzione della malattia la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito con tale modalità.

In terzo luogo, in quanto l'incertezza circa la percorribilità della somministrazione per via endovenosa, ovvero la più corrispondente alla volontà della persona e quella che — in via eteronoma — potrebbe essere attuata fino alla fine, rischia di condizionare il processo di libera determinazione del malato alle scelte in materia di fine-vita.

8. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Se dunque la somministrazione endovenosa del farmaco risulta la sola soluzione scelta in maniera informata dalla paziente e quella che potrebbe comunque nel corso del giudizio divenire anche l'unica tecnicamente possibile, la ricorrente evidenzia che l'unica possibilità astrattamente percorribile sarebbe la somministrazione del farmaco letale tramite una pompa infusoriale azionata da un soggetto terzo che eseguirebbe materialmente la volontà della persona.

Anche a seguito dell'instaurazione del contraddittorio non è emersa infatti la possibilità di reperire strumentazione tecnica compatibile con le condizioni della paziente.

La ricorrente allega di aver già individuato un soggetto, nel caso particolare il medico di fiducia dott. ..., disponibile ad attuare tale proposito, ma che ciò risulta precluso dall'incriminazione della condotta del terzo ai sensi dell'art. 579 del codice penale della cui incostituzionalità parziale si sospetta.

La questione di legittimità costituzionale prospettata appare sotto tale profilo rilevante non essendo condivisibile la difesa dell'azienda sanitaria nella parte in cui sostiene il difetto di tale requisito per il fatto che la ricorrente non potrebbe comunque mai essere punita per tale reato, neppure nella fattispecie tentata.

Si osserva in proposito che se è vero che, fino ad oggi, gli interventi della Corte costituzionale in materia di fine-vita sono scaturiti principalmente da questioni di legittimità costituzionale sollevate nell'ambito di procedimenti penali, nei quali evidentemente la fattispecie incriminatrice veniva immediatamente in rilievo per l'imputato, ciò non toglie che la questione possa risultare rilevante anche dinanzi al giudice civile che, quale giudice naturale dei diritti soggettivi, nel dialogo con la Corte costituzionale, è tenuto a garantire la tutela e effettività dei diritti fondamentali.



È evidente che la previsione di una fattispecie di reato (art. 579 del codice penale) che prevede una pena da sei a quindici anni di reclusione, impedisce alla ricorrente di ottenere la cooperazione di un soggetto terzo nell'attuazione materiale del proprio proposito, rispondendo ciò alla funzione dissuasiva propria della norma penale.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019 non sembra però aver collocato l'aiuto al suicidio nell'ambito della mera «irrilevanza penale» della condotta, ragionando solo in termini di non offensività, introducendo ovvero una mera scriminante a favore di chi, a determinate condizioni, agevola il proposito suicidario.

Per tale ragione non pare potersi sostenere che dinanzi al giudice civile la sfera di libertà del malato non possa mai trovare tutela.

Nonostante la controversa estensibilità del concetto di cura (terapia) fino ad includere la somministrazione di sostanze che determinano la morte, la consulta ha affermato che «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita».

È quindi la stessa Corte a evocare la «salute», la «relazione medico-paziente», le «terapie» in relazione all'aiuto al suicidio richiamando il parametro dell'art. 32 della Costituzione e, allo stesso modo, anche le condizioni di verifica sono strettamente ancorate alla legge n. 219/2017, che rappresenta un preciso punto di riferimento nell'*iter* argomentativo della sentenza.

La condotta di agevolazione al suicidio è contigua alla fattispecie di omicidio del consenziente, soprattutto nei casi di «aiuto a morire» praticati in situazioni terminali di vita.

Tuttavia, in via interpretativa, non appare possibile inquadrare la condotta di colui che provoca materialmente la morte sostituendosi in pratica all'aspirante suicida, nella fattispecie di cui all'art. 580 del codice penale e quindi — alle condizioni di cui alla sentenza n. 242/2019 — nell'area di non punibilità. L'aiuto al suicidio presuppone infatti che l'atto sia comunque compiuto di mano propria dal malato, nonostante la presenza di una condotta estranea di agevolazione, e che lo stesso mantenga il dominio finalistico sull'azione (Cass. 26015/2023).

Né è possibile estendere in via interpretativa da parte del giudice ordinario le condizioni dettate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 alla diversa fattispecie incriminatrice di cui all'art. 579 del codice penale.

Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata.

9. Sulla non manifesta infondatezza

Ritiene il tribunale che l'art. 579 del codice penale presenti profili di possibile contrasto con i parametri costituzionali nella parte in cui non esclude la punibilità di chi attui materialmente il proposito suicidario del malato — autonomamente e liberamente formatosi — quando lo stesso abbia ottenuto il riconoscimento delle condizioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, ma si trovi nella impossibilità materiale, per le proprie condizioni fisiche e per l'assenza di strumentazione idonea, di autosomministrarsi il farmaco letale.

Sussistono inoltre dubbi di costituzionalità anche nell'ipotesi in cui, seppure vi possano essere in astratto modalità esecutive di auto-somministrazione del farmaco (nella specie, per via orale), le stesse non siano accettate dal paziente, in forza del principio di autodeterminazione, per le complicazioni possibili e la scelta manifestata sia motivata e non possa ritenersi irragionevole.

Entrambi i profili sono, anche distintamente, rilevanti nel caso di specie considerata la finalità dell'azione di accertamento di consentire l'esercizio libero delle scelte del malato in materia di fine-vita ed in considerazione della imprevedibile evoluzione della malattia, anche nel corso del giudizio.

In primo luogo, la disposizione appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento che determina tra situazioni sostanzialmente identiche.

A parità di condizioni (persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili) il diritto all'autodeterminazione del paziente viene a essere condizionato da un fatto (possibilità di autosomministrazione del farmaco letale) del tutto accidentale, dipendente dalla condizione clinica della persona, dalle modalità di manifestarsi della malattia e dalla sua progressione.

Paradossalmente il diritto all'autodeterminazione viene pregiudicato proprio negli stati più gravi della malattia quando, ad esempio, è totalmente compromesso l'uso degli arti e/o la capacità di deglutire, e quindi in quelle ipotesi dove ragionevolmente sono maggiori le sofferenze fisiche e psicologiche del malato.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 135/2019, ha escluso la possibilità di estendere ulteriormente l'area della liceità delle condotte di aiuto al suicidio incriminate in via generale dall'art. 580 del codice penale, con riferimento ai pazienti rispetto ai quali non sussistano tutti i requisiti di cui alla legge n. 219/2017 e che pure si trovino in una situazione di intensa sofferenza e prostrazione per lo stato avanzato della malattia.



Ha precisato che «il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale — che pure rappresenta un *unicum* nell'orizzonte comparato, come esattamente sottolineato da taluni amici curiae — svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata con l'ordinanza n. 207 del 2018, poi ripresa nella sentenza n. 242 del 2019.

Come poc'anzi rammentato (*supra*, punto 6.2.), infatti, questa Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l'accesso al suicidio assistito di pazienti che — versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali — già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all'art. 32, secondo comma, della Costituzione, di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza.

Una simile *ratio*, all'evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti dal punto di vista della *ratio* adottata nelle due decisioni menzionate; sicché viene meno il presupposto stesso della censura di irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, formulata con riferimento all'art. 3 della Costituzione».

Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di estendere le condizioni in cui il malato ha diritto ad accedere alla morte medicalmente assistita, che rimangono le stesse indicate dalla Corte costituzionale con riferimento alla legge n. 219/2019 (trattandosi quindi di una persona che già ha diritto di decidere di porre fine alla propria vita rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza) ma viene richiesta una applicazione dei medesimi principi alla fattispecie di cui all'art. 579 del codice penale, con i necessari adattamenti, nei casi di impossibilità di autosomministrazione.

È vero che la condotta materiale di aiuto al suicidio e quella di causare materialmente la morte sono diverse, tuttavia, la distinzione — già sotto il profilo naturalistico — può risultare piuttosto tenue, né assume un rilievo pregnante in relazione al diritto di autodeterminazione esercitato dal malato.

Con riferimento al caso di specie, ad esempio, se fosse disponibile sul mercato una pompa infusionale programmata per rispondere ai comandi vocali del malato o azionabile con i bulbi oculari, la condotta del soggetto che metta a disposizione tale macchinario e assista la persona in tale fase risulterebbe penalmente lecita mentre, pur in assenza di tali dispositivi e nell'impossibilità di una autosomministrazione, il soggetto che materialmente, su richiesta del malato, attivi il pulsante della pompa infusionale sarebbe punito per omicidio del consenziente *ex art.* 579 del codice penale con una pena da sei a quindici anni di reclusione. Ed ancora, ad esempio, il terzo che materialmente avvicini alla bocca del paziente immobilizzato un bicchiere e versi il farmaco letale, solo perché la soluzione viene materialmente deglutita dal malato (se ancora in possesso di tale facoltà) non sembrerebbe invece punibile.

La condotta materiale non appare un elemento distintivo così significativo tale da giustificare, ferme le condizioni di cui alla sentenza n. 242/2019, una tale sproporzione di trattamento: in un caso la piena liceità della condotta e nell'altro l'applicazione di una sanzione penale con pena minima di sei anni di reclusione e quindi, per quanto viene in rilievo in questa sede, la compressione totale della libertà di autodeterminazione del malato in caso di impossibilità di autosomministrazione del farmaco letale.

«Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari — anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore)», come previsto dalla legge n. 219/2019, e se, non è neppure precluso, alla luce dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019, «l'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale», allo stesso modo, si dubita che il medesimo valore possa tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, alla libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, quando queste non possono essere auto-somministrate ma richiedono il mero intervento materiale di un terzo.

La Corte costituzionale nell'ordinanza n. 207/2018 ha chiarito che il bene giuridico che l'art. 579 del codice penale mira a presidiare è profondamente cambiato, alla luce dell'entrata in vigore della Costituzione ed il principio personalista impone di rivedere l'oggettività giuridica conservando la sanzione penale una propria ragion d'essere nella tutela delle persone fragili e vulnerabili, «le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida».

Questa rilettura dell'oggettività giuridica dell'art. 580 del codice penale appare giustificare anche una reinterpretazione della norma di cui all'art. 579 del codice penale che qui viene in rilievo.



È vero che la consulta ha avuto modo di pronunciarsi sull'art. 579 del codice penale con la sentenza n. 50/2022, ritenendo inammissibile il quesito referendario perché «l'effetto di liceizzazione dell'omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del sì non risulterebbe affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili. Alla luce della normativa di risulta, la "liberalizzazione" del fatto prescinderebbe dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, le quali non dovrebbero risultare necessariamente legate a un corpo prigioniero di uno stato di malattia con particolari caratteristiche, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa». L'impossibilità di interpretare la normativa di risulta alla luce dei limiti fissati dalla Corte con la sentenza n. 242/2019, ritenendo che l'esenzione da responsabilità resti subordinata al rispetto della «procedura medicalizzata» prefigurata dalla legge n. 219 del 2017 per l'espressione (o la revoca) del consenso a un trattamento terapeutico (o del rifiuto di esso), determinerebbe una abrogazione pura e semplice di una norma posta a tutela della vita, «facendo così venir meno le istanze di protezione di quest'ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale», che «non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima».

Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente chiede una pronuncia additiva che, in assenza di un organico e complessivo riordino della materia del fine vita da parte del legislatore, fissi le condizioni e le garanzie che rendano lecito l'intervento del terzo nell'attuazione del proposito suicidario senza far venir meno la cintura di protezione al bene della vita che la norma penale assicura.

Invero, la compressione di tale diritto sotto il profilo delle modalità esecutive rischia di condizionare il processo stesso di formazione della volontà del malato che, in presenza di un rischio di progressione repentina e non prevedibile della malattia, avendo ottenuto l'accertamento delle condizioni di cui alla sentenza n. 242/2019 per l'accesso al suicidio assistito, qualora rifiuti la sedazione profonda, potrebbe essere indotto ad attuare anticipatamente il proprio proposito suicidario proprio per il timore di non poter poi accedere alla morte medicalmente assistita a causa del progredire della malattia e per l'impossibilità fisica della auto-somministrazione del farmaco letale.

La fattispecie incriminatrice nel tutelare in maniera assoluta il diritto alla vita, in un quadro normativo profondamente mutato a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, appare quindi in grado non solo di determinare una irragionevole disparità di trattamento tra malati ma di condizionare potenzialmente, anche a detrimento del bene della vita stesso, il processo di formazione della volontà della persona.

In sintesi, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 579 del codice penale appare riproporsi la situazione già rilevata dalla Corte costituzionale in relazione all'originario divieto assoluto di aiuto al suicidio in quanto l'incriminazione, nella sua attuale portata, sembra comprimere in modo sproporzionato il diritto di autodeterminazione del paziente e la sua effettiva e concreta attuazione (art. 2, 13, 32 della Costituzione), creando altresì una disparità di trattamento tra malati che non sembra ragionevole (art. 3 della Costituzione).

Quanto ai rilievi sollevati dalla azienda sanitaria in ordine alla non riconducibilità dell'atto materiale di provocare la morte al concetto di «atto medico» e quindi all'impossibilità o comunque non opportunità di prevedere una riserva esclusiva della «fase esecutiva» per il personale sanitario, essendo ipotizzabile anche la figura di un «fiduciario» individuato dal paziente, si ritiene che la questione debba essere approfondita e valutata nell'ambito del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale limitandosi in questa sede a rilevare il sospetto di incostituzionalità (parziale) della fattispecie incriminatrice nella sua assolutezza alla luce del quadro costituzionale e normativo venutosi a creare all'esito dalle pronunce di costituzionalità sull'art. 580 del codice penale.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 ss. legge n. 87/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 579 del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere



del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona per impossibilità fisica e per l'assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Firenze, 30 aprile 2025

Il Giudice: CASTAGNINI

25C00116

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUR-020) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 3,00

